

PROTOCOLLO DI MODIFICA
DELL'ACCORDO
TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DA UNA PARTE,
E LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA,
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera", da una parte,

e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione", dall'altra,

VISTO l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone, fatto a Bruxelles il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore il 1° giugno 2002 (di seguito denominato "Accordo"),

VISTO il protocollo all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 26 ottobre 2004 ed entrato in vigore il 1° aprile 2006,

VISTO il protocollo dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 27 maggio 2008 ed entrato in vigore il 1° giugno 2009,

VISTO il protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 4 marzo 2016 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2017,

CONSIDERANDO che gli accordi conclusi dall'Unione sono vincolanti per le sue istituzioni e i suoi Stati membri; il presente protocollo si applica pertanto alle Parti contraenti di cui all'Accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Modifiche dell'accordo

L'Accordo è modificato come segue:

- (1) nel preambolo, dopo il secondo considerando sono inseriti i considerando seguenti:

"RICONOSCENDO che la libera circolazione è un aspetto importante del mercato interno e che garantire ai cittadini delle parti contraenti e ai loro familiari il diritto di entrare e soggiornare nei rispettivi territori senza restrizioni ingiustificate e nel pieno rispetto del diritto alla parità di trattamento serve a rafforzare il funzionamento delle parti del mercato interno a cui la Svizzera partecipa;

CONSAPEVOLI di garantire uniformità nelle parti del mercato interno a cui la Svizzera partecipa, fermo restando che l'Accordo deve essere interpretato secondo il principio dell'interpretazione uniforme di cui all'articolo 7 del Protocollo istituzionale dell'Accordo. È mantenuta la competenza del Tribunale federale svizzero e di tutti gli altri organi giurisdizionali svizzeri, nonché degli organi giurisdizionali degli Stati membri e della Corte di giustizia dell'Unione europea ad interpretare l'Accordo in casi specifici;

RICORDANDO che la libera circolazione e il diritto alla parità di trattamento si estendono ai cittadini di una parte contraente che esercitano o cercano di esercitare i loro diritti di libera circolazione senza essersi trasferiti o senza essersi ancora trasferiti per soggiornare nel territorio di un'altra parte contraente. Allo stesso modo, alcuni diritti legati al precedente esercizio della libera circolazione, tra cui il diritto alla parità di trattamento, possono continuare ad applicarsi anche dopo che il cittadino di una parte contraente ha cessato di soggiornare nel territorio di un'altra parte contraente;

RICORDANDO INOLTRE che la libera circolazione delle persone si applica ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e alle persone che non esercitano un'attività economica, a condizione che soddisfino i requisiti di soggiorno legale previsti dall'Accordo, tra cui, se del caso, possedere risorse sufficienti e un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi, in modo da non diventare un onere eccessivo per i sistemi di assistenza sociale delle parti contraenti;

SOTTOLINEANDO l'obiettivo di consolidare e sviluppare al massimo del suo potenziale il partenariato globale tra la Svizzera e l'Unione,";

- (2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 4

Diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica

Il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica è garantito conformemente all'allegato I.";

- (3) sono inseriti i seguenti articoli:

"ARTICOLO 4a

Diritto di stabilirsi

1. Il cittadino di una parte contraente ha il diritto di stabilirsi nel territorio di un'altra parte contraente per esercitare un'attività indipendente.

2. Nel quadro delle disposizioni dell'Accordo sono vietate le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di una parte contraente nel territorio di un'altra parte contraente. Il divieto si applica anche alle restrizioni relative all'apertura di agenzie e succursali da parte di cittadini di una parte contraente stabiliti nel territorio di un'altra parte contraente.

ARTICOLO 4b

Parità di trattamento dei lavoratori autonomi

1. Per quanto riguarda l'accesso a un'attività indipendente e il suo esercizio, il lavoratore autonomo riceve nel paese ospitante lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali.

2. Le disposizioni degli articoli da 7 a 10 del regolamento (UE) n. 492/2011¹ si applicano, *mutatis mutandis*, ai lavoratori autonomi di cui all'Accordo.";

(4) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente agli allegati I, II e III.";

(5) sono inseriti i seguenti articoli:

"ARTICOLO 5a

Prestazione di servizi

Nell'ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo, è vietata:

(a) qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera nel territorio di una parte contraente, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile;

¹ Regolamento (UE) n. 492/2011 (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1), applicabile conformemente all'allegato I.

- (b) qualsiasi limitazione del diritto d'ingresso e di soggiorno nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'Accordo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti di un prestatore di servizi che non hanno la nazionalità di una parte contraente, che sono integrati nel mercato regolare del lavoro di una parte contraente e che sono distaccati per la prestazione di un servizio nel territorio di un'altra parte contraente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7i.

ARTICOLO 5b

Società prestatrici di servizi

Le disposizioni di cui all'articolo 5a si applicano a società costituite in conformità della legislazione delle parti contraenti e che abbiano sede sociale, amministrazione centrale o sede principale nel territorio di una parte contraente.

ARTICOLO 5c

Parità di trattamento dei prestatori di servizi

Il prestatore di servizi che ha il diritto di, o è stato autorizzato a, fornire un servizio può esercitare, per l'esecuzione della sua prestazione, a titolo temporaneo, la propria attività nello Stato in cui la prestazione è fornita alle stesse condizioni che lo Stato in questione impone ai suoi cittadini, conformemente alle disposizioni dell'Accordo e degli allegati I, II e III.

ARTICOLO 5d

Norme sul soggiorno dei prestatori di servizi

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione o della Svizzera prestatori di servizi e stabiliti nel territorio di una parte contraente diversa da quella del destinatario dei servizi così come i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro di una parte contraente e distaccati per la prestazione di un servizio nel territorio di un'altra parte contraente che hanno il diritto di, o sono stati autorizzati a, fornire un servizio di durata superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile ricevono, per comprovare tale diritto, un titolo di soggiorno della stessa durata della prestazione superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

2. Per il rilascio di questi titoli di soggiorno, le parti contraenti possono richiedere alle persone di cui al paragrafo 1 soltanto:

- (a) una carta d'identità o un passaporto validi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7i;
- (b) la prova che esse effettuano o desiderano effettuare una prestazione di servizi.

ARTICOLO 5e

Durata di una prestazione di servizi

1. La durata complessiva di una prestazione di servizi di cui all'articolo 5a, lettera a), – che si tratti di una prestazione ininterrotta o di prestazioni successive – non può superare i 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano l'adempimento degli obblighi legali del prestatore di servizi per quanto attiene all'obbligo di garanzia verso il destinatario dei servizi, e non si applicano in caso di forza maggiore.

ARTICOLO 5f

Norme applicabili alla prestazione di servizi

1. Le disposizioni degli articoli 5a e 5c non si applicano alle attività legate, anche occasionalmente, all'esercizio della pubblica autorità nella parte contraente interessata.

2. Le disposizioni degli articoli 5a e 5c nonché le misure adottate ai sensi di tali disposizioni non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono l'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione ai lavoratori distaccati nell'ambito di una prestazione di servizi, conformemente ai pertinenti atti giuridici dell'Unione relativi al distacco di lavoratori di cui all'allegato I.

3. Le disposizioni dell'articolo 5a, lettera a), e dell'articolo 5c non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in ciascuna parte contraente all'entrata in vigore dell'Accordo, avvenuta il 1° giugno 2002, per quanto riguarda:

- (i) l'attività delle agenzie di collocamento e interinali. In particolare, l'allineamento dinamico della Svizzera al regolamento (UE) 2016/589¹ non deve avere come effetto che la Svizzera non possa più applicare le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali a tali attività;

¹ Regolamento (UE) 2016/589 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1), applicabile conformemente all'allegato I.

- (ii) i servizi finanziari la cui prestazione esige un'autorizzazione preliminare nel territorio di una parte contraente e il cui prestatore è soggetto a vigilanza prudenziale da parte delle autorità pubbliche di detta parte contraente.

ARTICOLO 5g

Periodo di notifica preliminare e controlli

1. La Svizzera può applicare un periodo di notifica preliminare di massimo quattro giorni lavorativi in settori specifici prima dell'inizio della fornitura di servizi per i prestatori di servizi che sono indipendenti e forniscono servizi sul suo territorio, nonché prima del distacco per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori sul suo territorio, al fine di effettuare controlli sul posto.
2. La Svizzera definisce autonomamente la quantità e la densità dei controlli, nonché i settori e le aree da controllare, compresi i settori e le aree non coperti dal periodo di notifica preliminare di un massimo di quattro giorni lavorativi, sulla base di un'analisi obiettiva dei rischi, in modo proporzionato e non discriminatorio, tenendo conto del fatto che l'Accordo limita la libertà di fornire servizi a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
3. La determinazione dei settori è rivista e aggiornata periodicamente.

ARTICOLO 5h

Garanzie finanziarie e sanzioni

Nel caso di prestatori di servizi che, in relazione a una precedente prestazione di servizi, non abbiano adempiuto ai loro obblighi finanziari nei confronti delle autorità e degli organi di esecuzione di cui alla Dichiarazione comune sui sistemi di controllo efficaci, compreso il sistema di esecuzione duale della Svizzera, la Svizzera può richiedere il deposito di una garanzia finanziaria proporzionata prima che essi possano fornire nuovamente servizi in settori determinati sulla base di un'analisi del rischio autonoma e obiettiva.

In caso di mancato pagamento della garanzia finanziaria, la Svizzera può imporre sanzioni proporzionate che possono portare fino al divieto di fornire servizi finché la garanzia non viene pagata.

ARTICOLO 5i

Prova dell'attività lavorativa indipendente

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro indipendente fittizio attraverso controlli efficienti e basati sul rischio, la Svizzera può richiedere ai prestatori di servizi autonomi di presentare documenti che consentano controlli efficaci nell'ambito di controlli ex post (al massimo: conferma della notifica, se applicabile; prova dell'iscrizione agli enti di sicurezza sociale come lavoratore autonomo nel paese di residenza; prova del rapporto contrattuale).

ARTICOLO 5j

Non-regressione

1. Al fine di mantenere il livello di protezione dei lavoratori distaccati concordato tra la Svizzera e l'Unione nell'Accordo al momento dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica, non saranno integrati nell'Accordo, nonostante l'articolo 5 del Protocollo istituzionale dell'Accordo, modifiche alle direttive 96/71/CE¹ e 2014/67/UE² o nuovi atti giuridici dell'Unione nel settore del distacco dei lavoratori, nella misura in cui il loro effetto sarebbe quello di indebolire o abbassare significativamente il livello di protezione dei lavoratori distaccati per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione, in particolare retribuzione e indennità.

2. Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi modifica del livello di protezione dei lavoratori distaccati sarà valutata nella sua globalità, tenendo conto di tutte le disposizioni pertinenti dell'Accordo.

ARTICOLO 5k

Destinatario di servizi

Il cittadino della Svizzera o di uno Stato membro che entra nel territorio di una parte contraente unicamente in veste di destinatario di servizi può essere tenuto a registrarsi in conformità degli atti di cui all'allegato I.";

¹ Direttiva 96/71/CE (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1), come applicabile conformemente l'allegato I al momento dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica.

² Direttiva 2014/67/UE (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11), come applicabile conformemente l'allegato I al momento dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica.

(6) sono inseriti i seguenti articoli:

"ARTICOLO 7a

Lavoratore frontaliero

Il lavoratore frontaliero è un cittadino di una parte contraente che esercita un'attività dipendente o indipendente nel territorio di una parte contraente e che risiede nel territorio dell'altra parte contraente, dove ritorna di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

Le autorità competenti della parte contraente in cui il lavoratore frontaliero esercita l'attività per periodi superiori a tre mesi per anno civile possono registrare il lavoratore frontaliero a fini dichiarativi.

Le autorità competenti rilasciano al lavoratore frontaliero, a titolo gratuito o a un costo non superiore a quello imposto ai cittadini per il rilascio di documenti analoghi, un certificato che attesti la registrazione a fini dichiarativi.

La registrazione ai sensi del presente articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi dei lavoratori frontalieri interessati previsti dagli atti di cui agli allegati dell'Accordo. Per i periodi lavorativi di durata inferiore o uguale a tre mesi le parti contraenti possono applicare la procedura di notifica prevista dalla dichiarazione comune sulla notifica delle assunzioni.

ARTICOLO 7b

Studenti

Lo studente che non gode di un diritto di soggiorno nel territorio dell'altra parte contraente in base a un'altra disposizione dell'Accordo può essere obbligato a registrarsi in conformità degli atti di cui all'allegato I. L'Accordo non disciplina né l'accesso alla formazione, né l'aiuto concesso agli studenti di cui al presente articolo per il loro mantenimento.

- (a) Fatto salvo il periodo precedente e a prescindere dal luogo di domicilio dello studente, l'articolo 2 si applica alle tasse di iscrizione e a tutte le altre tasse od oneri relativi agli studi, nonché a tutti i meccanismi di sostegno pubblico a essi correlati, applicabili agli studenti di
 - (i) università, istituti universitari, scuole universitarie professionali, istituti universitari professionali e istituzioni del settore universitario affiliate ad uno di questi in Svizzera, finanziati in maggioranza da fondi pubblici, e
 - (ii) qualsiasi istituto corrispondente nell'Unione;
- (b) fatto salvo il mantenimento della qualità e delle specificità dei rispettivi sistemi educativi esistenti, compresi i sistemi di ammissione e l'organizzazione delle competenze, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ciascuna parte contraente non riduce, nei propri istituti di cui alla lettera a), la quota complessiva di studenti che sono cittadini delle altre parti contraenti e che prima di intraprendere gli studi non avevano diritto di soggiornare nel suo territorio. A fini di chiarezza, il periodo precedente non implica l'obbligo per le parti contraenti di modificare i rispettivi sistemi di ammissione né di aumentare la suddetta quota di studenti o di riservare una quota minima agli studenti che sono cittadini delle altre parti contraenti;

- (c) nell'applicare le lettere a) e b) le parti contraenti non discriminano i cittadini delle altre parti contraenti.

ARTICOLO 7c

Esercizio della pubblica potestà

1. Al cittadino di una parte contraente che esercita un'attività dipendente può essere rifiutato il diritto di occupare, presso la pubblica amministrazione, un posto legato all'esercizio della pubblica potestà e destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche.
2. Al lavoratore autonomo può essere rifiutato il diritto di praticare un'attività legata, anche occasionalmente, all'esercizio della pubblica autorità.

ARTICOLO 7d

Ordine pubblico

I diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità.

ARTICOLO 7e

Diritto di soggiorno permanente

La Svizzera e gli Stati membri possono decidere di concedere un diritto di soggiorno permanente secondo l'articolo 16 della direttiva 2004/38/CE¹ rispettivamente solo ai cittadini dell'Unione e ai cittadini svizzeri che abbiano soggiornato legalmente per un totale di cinque anni nello Stato ospitante in qualità di lavoratori dipendenti o autonomi, compresi coloro che conservano tale qualità secondo la direttiva, nonché ai familiari di tali persone. Purché facciano parte di un unico periodo di soggiorno legale nello Stato ospitante, i periodi da prendere in considerazione non devono essere continuativi, bensì possono essere interrotti da periodi di soggiorno legale trascorsi senza esercitare un'attività economica.

Ai fini del calcolo dei periodi necessari per l'acquisizione di un diritto di soggiorno permanente secondo il primo comma, la Svizzera e gli Stati membri possono decidere di non prendere in considerazione i periodi di sei mesi o più durante i quali la persona dipende interamente dall'assistenza sociale.

Fatta salva la dichiarazione comune sul rifiuto dell'assistenza sociale e sulla cessazione del soggiorno prima di acquisire il diritto di soggiorno permanente e secondo l'articolo 10, paragrafo 6, del Protocollo istituzionale dell'Accordo, le norme in materia di soggiorno di cui all'articolo 7 della direttiva 2004/38/CE² restano applicabili alle persone che non soddisfano i requisiti per il diritto di soggiorno permanente.

¹ Direttiva 2004/38/CE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77), applicabile conformemente all'allegato I.

² Direttiva applicabile conformemente all'allegato. I.

ARTICOLO 7f

Acquisto di immobili

1. I cittadini di una parte contraente che godono di un diritto di soggiorno e che fissano la propria residenza principale nello Stato ospitante hanno gli stessi diritti dei cittadini nazionali per quanto riguarda l'acquisto di immobili. Essi possono, in qualsiasi momento, fissare la propria residenza principale nello Stato ospitante, conformemente alle norme nazionali, a prescindere dalla durata del loro impiego. La partenza dallo Stato ospitante non implica alcun obbligo di alienazione.

2. I cittadini di una parte contraente che godono di un diritto di soggiorno e che non fissano la propria residenza principale nello Stato ospitante hanno gli stessi diritti dei cittadini nazionali per quanto riguarda l'acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un'attività economica; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando essi lascino lo Stato ospitante. Essi possono essere altresì autorizzati ad acquistare una seconda casa o un'abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini l'Accordo non incide sulle norme vigenti in materia di mero investimento di capitale e di commercio di terreni non edificati e di abitazioni.

3. I frontalieri cittadini di una parte contraente godono dei medesimi diritti conferiti ai cittadini nazionali per quanto riguarda l'acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un'attività economica e di una seconda casa; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando essi lascino lo Stato ospitante. Essi possono essere altresì autorizzati ad acquistare un'abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini l'Accordo non incide sulle norme vigenti nello Stato ospitante in materia di mero investimento di capitale e di commercio di terreni non edificati e di abitazioni.

ARTICOLO 7g

Carte d'identità

La Svizzera può continuare a rilasciare carte d'identità prive di supporto di memorizzazione contenente le impronte digitali del titolare. Tali carte d'identità devono essere visivamente distinguibili dalle carte d'identità conformi ai requisiti formulati negli atti di cui all'allegato I in merito a tali documenti. Le carte d'identità di questo tipo rilasciate a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del protocollo di modifica non possono essere utilizzate dai cittadini svizzeri per esercitare il diritto di libera circolazione.

ARTICOLO 7h

Allontanamento

Per quanto riguarda le limitazioni del diritto d'ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'altra parte contraente per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, gli obblighi della Svizzera e degli Stati membri contemplati dall'Accordo prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica sono mantenuti.

Non si applicano pertanto gli sviluppi introdotti dal capo VI della direttiva 2004/38/CE¹ che vanno al di là di tali obblighi, segnatamente la protezione rafforzata contro l'allontanamento di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea connessa a tali disposizioni. Inoltre, per quanto riguarda gli allontanamenti di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva, la Svizzera e gli Stati membri possono, anziché applicare le procedure previste da tale disposizione, garantire che gli allontanamenti siano effettuati in linea con i requisiti contemplati dall'Accordo prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica.

¹ Direttiva applicabile conformemente all'allegato. I.

ARTICOLO 7i

Ingresso di cittadini di un paese terzo

Le parti contraenti non possono imporre alcun visto d'ingresso né obblighi equivalenti ai lavoratori distaccati che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti e che, in virtù degli atti giuridici dell'Unione integrati nell'allegato I o di qualsiasi altro strumento che vincola le parti contraenti, beneficiano di un diritto d'ingresso che li esonera da tali obblighi. Ai lavoratori distaccati che necessitano di un visto d'ingresso o che soggiacciono a obblighi equivalenti la parte contraente interessata concede ogni agevolazione per ottenere i visti eventualmente necessari.";

- (7) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 10

Cambiamenti nella composizione dell'Unione europea

Qualsiasi estensione dell'Accordo a nuovi Stati membri è soggetta ad accordo tra le parti, concluso in linea con le loro procedure interne e sotto forma di protocollo. Salvo diversamente convenuto, tale protocollo include misure transitorie che tengono conto della situazione economica e sociale specifica dell'Unione, in particolare dei nuovi Stati membri, e della Svizzera, prendendo in considerazione la prassi di lunga durata delle precedenti estensioni dell'Accordo.";

(8) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 14

Comitato misto

1. È istituito un Comitato misto.

Il Comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.

2. Il Comitato misto è copresieduto da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Svizzera.

3. Il Comitato misto:

- (a) assicura il corretto funzionamento nonché la gestione e l'applicazione effettive del presente Accordo;
- (b) costituisce un forum di consultazione reciproca e di scambio continuo di informazioni tra le Parti contraenti, in particolare nell'ottica di trovare una soluzione in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione dell'Accordo oppure di un atto giuridico dell'Unione a cui si fa riferimento nell'Accordo conformemente all'articolo 10 del Protocollo istituzionale del presente Accordo;
- (c) formula raccomandazioni alle Parti contraenti in merito a questioni inerenti al presente Accordo;

- (d) adotta decisioni laddove previsto dal presente Accordo; ed
- (e) esercita qualsiasi altra competenza a esso attribuita dal presente Accordo.

4. Il Comitato misto delibera per consenso.

Le decisioni sono vincolanti per le Parti contraenti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle.

5. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Berna, salvo diversa decisione dei copresidenti. Si riunisce anche su richiesta di una delle Parti contraenti. I copresidenti possono decidere che una riunione del Comitato misto si svolga in videoconferenza o teleconferenza.

6. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno e lo aggiorna se necessario.

7. Il Comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti che possano assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.";

(9) è inserito il seguente articolo:

"ARTICOLO 14a

Clausola di salvaguardia

1. In caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale dovute all'applicazione dell'Accordo, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti, al fine di esaminare adeguate misure protettive. Il Comitato misto può decidere le misure da adottare entro 60 giorni dalla data della richiesta. Tale termine può essere prorogato dal Comitato misto.
2. Qualora il Comitato misto non adotti entro il termine di cui al paragrafo 1 una decisione in merito ad adeguate misure protettive o alla proroga del termine, in caso di gravi difficoltà di ordine economico la parte contraente che ha presentato la richiesta può adire un tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale emette la decisione finale entro sei mesi dalla sua costituzione.
3. Qualora il tribunale arbitrale decida che le difficoltà invocate sono state comprovate e sono dovute all'applicazione dell'Accordo, la parte contraente che ha presentato la richiesta può adottare adeguate misure protettive. Se le misure adottate da una parte contraente conformemente al presente paragrafo creano uno squilibrio tra i rispettivi diritti e obblighi delle parti contraenti ai sensi dell'Accordo, l'altra parte contraente può adottare misure di riequilibrio adeguate nel campo di applicazione dell'Accordo.

4. In circostanze eccezionali di urgenza, quando una parte contraente rischia di subire danni economici molto gravi per effetto dell'applicazione dell'Accordo, tale parte contraente può adire un tribunale arbitrale conformemente all'appendice se il Comitato misto non adotta una decisione entro 30 giorni dalla richiesta. Il tribunale arbitrale emette la decisione finale entro sei mesi dalla sua costituzione.

5. Nelle circostanze di cui al paragrafo 4, qualora il tribunale arbitrale decida che, *prima facie*, le difficoltà invocate sussistono, le parti contraenti possono adottare misure protettive provvisorie e, all'occorrenza, misure di riequilibrio provvisorie. Si applica *mutatis mutandis* l'articolo III.10 dell'appendice, escluso il paragrafo 4, lettera c).

6. Le misure protettive e di riequilibrio di cui ai paragrafi da 2 a 5 devono essere adottate nel campo di applicazione dell'Accordo. Il loro campo di applicazione e la loro durata non devono superare quanto strettamente necessario per porre rimedio alle difficoltà o allo squilibrio. Vanno privilegiate le misure e le misure di riequilibrio che perturbano il meno possibile il funzionamento dell'Accordo.

7. Le misure protettive e di riequilibrio sono oggetto di consultazioni in seno al Comitato misto ogni tre mesi a partire dalla data della loro adozione, nell'ottica di abolirle prima della data di scadenza prevista o di limitarne il campo di applicazione a quanto strettamente necessario. Ciascuna parte contraente può chiedere in qualsiasi momento al Comitato misto di riesaminare tali misure protettive e di riequilibrio.";

(10) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 18

Riesame

Qualora una parte contraente desideri un riesame dell'Accordo, presenta una proposta a tal fine al Comitato misto.

Le modifiche dell'Accordo entrano in vigore dopo il completamento delle rispettive procedure interne delle parti contraenti.";

(11) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 21

Relazione con gli accordi in materia di imposizione

1. Le disposizioni dell'Accordo lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri in materia di doppia imposizione. In particolare, le disposizioni dell'Accordo non incidono sulla definizione di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione.

2. Nessuna disposizione dell'Accordo deve essere interpretata in modo da impedire alle parti contraenti di operare distinzioni, nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è comparabile, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza. Tuttavia tale distinzione non deve dare adito a discriminazioni o restrizioni dei diritti delle persone come definiti ai sensi dell'Accordo.

3. Nessuna disposizione dell'Accordo vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l'imposizione, il pagamento e il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente oppure a un altro accordo o intesa internazionale o bilaterale riguardante per intero o principalmente l'imposizione, di cui è parte la Svizzera, l'Unione o qualsiasi Stato membro.";

(12) sono inseriti i seguenti articoli:

"ARTICOLO 23a

Validità dei titoli di soggiorno e di altri titoli speciali

I titoli di soggiorno e gli altri titoli speciali rilasciati dalle parti contraenti prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica mantengono la loro validità e sono sostituiti, alla loro scadenza, dai documenti previsti dall'Accordo se le condizioni per il rilascio di questi ultimi sono soddisfatte.

ARTICOLO 23b

Disposizioni transitorie

1. Per quanto riguarda le questioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2004/38/CE¹, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
 - (a) è stabilito un periodo di transizione che decorre dalla data di entrata in vigore del protocollo di modifica e termina 24 mesi dopo tale data;
 - (b) gli articoli 5k, 7a, 7d, 7e, 7h, 7i e, ai fini dell'Accordo, la direttiva 2004/38/CE² si applicano a partire dal primo giorno dopo la fine del periodo di transizione;
 - (c) gli effetti delle seguenti disposizioni dell'Accordo nella versione precedente all'entrata in vigore del protocollo di modifica sono mantenuti durante il periodo di transizione:
 - articoli da 1 a 7 e articolo 16, e
 - articoli da 1 a 9, da 12 a 15, 17, 19, 20, 23 e 24, esclusa l'ultima frase dell'articolo 24, paragrafo 4, dell'allegato I.

¹ Direttiva applicabile conformemente all'allegato I.

² Direttiva applicabile conformemente all'allegato I.

Queste disposizioni non incidono in alcun modo sulle questioni che rientrano nel campo di applicazione di altri atti di cui all'allegato I, nello specifico il regolamento (UE) n. 492/2011¹ e il regolamento (UE) 2016/589² di cui alla sezione 2 dell'allegato I.

2. Per quanto riguarda le questioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/71/CE³ e della direttiva 2014/67/UE⁴, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

- (a) è stabilito un periodo di transizione che decorre dalla data di entrata in vigore del protocollo di modifica e termina 36 mesi dopo tale data;
- (b) gli articoli 5f, paragrafo 2, 5g, 5h, 5i e, ai fini dell'Accordo, la direttiva 96/71/CE⁵ e la direttiva 2014/67/UE⁶ si applicano a partire dal primo giorno dopo la fine del periodo di transizione;
- (c) gli effetti delle seguenti disposizioni dell'Accordo nella versione precedente all'entrata in vigore del protocollo di modifica sono mantenuti durante il periodo di transizione:
 - articolo 5, paragrafo 4, e articolo 16, e
 - articolo 22, paragrafo 2, dell'allegato I.

Queste disposizioni non incidono in alcun modo sulle questioni che rientrano nel campo di applicazione di altri atti di cui alla sezione 2 dell'allegato I.";

¹ Regolamento applicabile conformemente all'allegato I.

² Regolamento applicabile conformemente all'allegato I.

³ Direttiva applicabile conformemente all'allegato I.

⁴ Direttiva applicabile conformemente all'allegato I.

⁵ Direttiva applicabile conformemente all'allegato I.

⁶ Direttiva applicabile conformemente all'allegato I.

(13) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 24

Campo di applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applicano il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) alle condizioni stabilite in detti Trattati e, dall'altra, al territorio della Svizzera."

(14) l'allegato I dell'Accordo è sostituito dal testo che figura nell'allegato I accluso al presente protocollo;

(15) l'allegato II dell'Accordo è sostituito dal testo che figura nell'allegato II accluso al presente protocollo;

(16) l'allegato III dell'Accordo è sostituito dal testo che figura nell'allegato III accluso al presente protocollo;

(17) il protocollo sulle residenze secondarie in Danimarca è sostituito dal testo che figura nel protocollo sulle residenze secondarie in Danimarca accluso al presente protocollo;

(18) l'allegato I del protocollo all'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 26 ottobre 2004, è soppresso;

- (19) il testo del protocollo sull'acquisto di beni immobili a Malta, accluso al presente protocollo, è aggiunto come allegato all'Accordo;
- (20) il testo del protocollo sui permessi di soggiorno di lunga durata, accluso al presente protocollo, è aggiunto come allegato all'Accordo;
- (21) le dichiarazioni comuni e la dichiarazione unilaterale, accluse al presente protocollo, sono aggiunte alle dichiarazioni accluse all'atto finale dell'Accordo.

ARTICOLO 2

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dall'Unione e dalla Svizzera conformemente alle loro rispettive procedure. L'Unione e la Svizzera si notificano reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica relativa ai seguenti strumenti:
 - (a) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
 - (b) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;

- (c) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (d) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (e) Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (f) Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (g) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (h) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
- (i) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (j) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (k) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea;

- (l) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione;
- (m) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

Fatto a [...], il [...], in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

(Blocco firma per esecuzione, in tutte le 24 lingue dell'UE: "Per la Confederazione Svizzera" e "Per l'Unione europea")

ALLEGATO I

MODIFICHE DELL'ALLEGATO I DELL'ACCORDO

L'allegato I dell'Accordo è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DIRITTO DI STABILIMENTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI

SEZIONE 1

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 2 a 9 dell'Accordo, gli atti giuridici dell'Unione elencati nella sezione 2 del presente allegato si applicano fatti salvi il principio di allineamento dinamico di cui all'articolo 5 del Protocollo istituzionale dell'Accordo nonché le eccezioni elencate nel paragrafo 7 dello stesso articolo.

Se non diversamente concordato negli adeguamenti tecnici, i diritti e gli obblighi previsti per gli Stati membri dell'Unione negli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente allegato si intendono come previsti per la Svizzera. Quanto precede si applica nel pieno rispetto del Protocollo istituzionale del presente Accordo.

Fatto salvo l'articolo 16 del Protocollo istituzionale e se non diversamente concordato negli adeguamenti tecnici, le disposizioni di cui agli atti elencati nella sezione 2 che impongono agli Stati membri di fornire informazioni ad altri Stati membri o alla Commissione si applicano anche alla Svizzera. Qualora tali informazioni riguardino la sorveglianza o l'applicazione, la Svizzera le comunica tramite il Comitato misto.

SEZIONE 2

ATTI A CUI SI FA RIFERIMENTO:

1. 31977 L 0486: Direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti (GU L 199 del 6.8.1977, pag. 32).
2. 31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1), modificata da:
 - 32018 L 0957: Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni della direttiva si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) All'articolo 1 paragrafo –1 bis, i termini "l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione" sono sostituiti da "l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, nonché in Svizzera".
- (b) All'articolo 1, paragrafo 3:
 - (i) la lettera c) non si applica alla Svizzera;
 - (ii) il secondo e il terzo comma non si applicano alla Svizzera;
- (c) all'articolo 3:
 - (i) il paragrafo 1 ter non si applica alla Svizzera;
 - (ii) nel paragrafo 10 i termini "dei trattati" sono sostituiti da "dell'Accordo";
- (d) all'articolo 4, paragrafo 2:
 - (i) nel primo comma, ultima frase, i termini "la Commissione ne è informata e adotta misure adeguate" sono sostituiti da "il Comitato misto ne è informato al fine di trovare una soluzione";

(ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'Unione europea e la Svizzera collaborano strettamente nell'ambito del Comitato misto per valutare le difficoltà che potrebbero sorgere tra di loro nell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 10";

(e) ai fini del presente Accordo, la direttiva si applica a partire dal primo giorno successivo alla fine del periodo di transizione di cui all'articolo 23b, paragrafo 2, dell'Accordo.

3. 32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77, rettificata dalla GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35, GU L 30 del 3.2.2005, pag. 27 e GU L 197 del 28.7.2005, pag. 34).

Ai fini dell'Accordo, le disposizioni della direttiva si applicano con gli adattamenti seguenti:

(a) l'Accordo si applica ai cittadini delle parti contraenti. I familiari ai sensi della direttiva che hanno la cittadinanza di un Paese terzo godono tuttavia di diritti derivati in conformità della direttiva;

(b) i termini "cittadino dell'Unione" e "cittadini dell'Unione" sono sostituiti rispettivamente da "cittadino di uno Stato membro o della Svizzera" e "cittadini degli Stati membri e della Svizzera";

(c) all'articolo 16 leggasi:

1. I cittadini degli Stati membri e della Svizzera che abbiano soggiornato legalmente sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o paragrafo 3, per un totale di cinque anni nel territorio di un'altra parte contraente hanno diritto al soggiorno permanente in detta parte contraente. Tale diritto non è subordinato alle condizioni di cui al capo III.

2. Purché facciano parte di un unico periodo di soggiorno legale nello Stato ospitante, i periodi da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente conformemente al paragrafo 1 non devono necessariamente essere continuativi, bensì possono essere interrotti da periodi di soggiorno legale non fondati sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o paragrafo 3.

3. Ai fini del calcolo dei periodi necessari per l'acquisizione di un diritto di soggiorno permanente conformemente al paragrafo 1, la Svizzera e gli Stati membri possono decidere di non prendere in considerazione i periodi di sei mesi o più durante i quali la persona dipende interamente dall'assistenza sociale.

4. Acquisiscono il diritto di soggiorno permanente anche i familiari che hanno soggiornato legalmente con un cittadino di uno Stato membro o della Svizzera nello Stato ospitante per un periodo di cinque anni continuativi.

5. La continuità della residenza non è pregiudicata da assenze temporanee che non superino complessivamente sei mesi all'anno né da assenze di durata superiore per l'assolvimento degli obblighi militari né da un'assenza di dodici mesi consecutivi al massimo dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e parto, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro paese.

6. Una volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente si perde soltanto a seguito di assenze dallo Stato ospitante di durata superiore a due anni consecutivi.

7. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri e la Svizzera possono decidere che il diritto di soggiorno permanente è acquisito dai cittadini degli Stati membri e della Svizzera che hanno soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio dell'altra parte contraente.";

(d) all'articolo 24:

(i) al paragrafo 1, anziché "dal trattato e dal diritto derivato" leggasi "dall'Accordo";

(ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, se del caso, durante il periodo più lungo previsto all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), né è tenuto a concedere aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti, a persone che non siano lavoratori dipendenti o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari.";

- (e) all'articolo 28, i paragrafi 2 e 3 non si applicano;
- (f) all'articolo 33, è aggiunto il paragrafo seguente:

"La Svizzera e gli Stati membri possono, anziché applicare le procedure di cui al paragrafo 2, garantire che i provvedimenti di allontanamento siano eseguiti in conformità dei requisiti di cui all'articolo 3 della direttiva 64/221/CEE*.

* Direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 56 del 4.4.1964, pag. 850), applicabile al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo il 1° giugno 2002";

- (g) ai fini dell'Accordo, la direttiva si applica a decorrere dal primo giorno dopo la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 23b, paragrafo 1, dell'Accordo.
4. 32006 R 0635: Regolamento (CE) n. 635/2006 della Commissione, del 25 aprile 2006, che abroga il regolamento (CEE) n. 1251/70 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 112 del 26.4.2006, pag. 9).

5. 32011 R 0492: Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1), modificato da:
- 32016 R 0589: Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1),
 - 32019 R 1149: Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21).

Ai fini dell'Accordo, le disposizioni del regolamento si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) all'articolo 9, paragrafo 1, leggasi: "1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7f dell'Accordo, il lavoratore cittadino di una parte contraente occupato sul territorio di un altro Stato membro gode di tutti i diritti e i vantaggi accordati ai lavoratori nazionali per quanto riguarda l'alloggio, ivi compreso l'accesso alla proprietà dell'alloggio di cui necessita.";
- (b) all'articolo 36:
 - (i) il paragrafo 1 non si applica;
 - (ii) al paragrafo 2, il riferimento alle "disposizioni adottate conformemente all'articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" si intende fatto agli atti giuridici dell'Unione europea nel settore della sicurezza sociale integrati nell'Accordo.

6. 32012 R 1024: Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1), modificato da:
- 32013 L 0055: Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132),
 - 32014 L 0060: Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1), modificata da GU L 147 del 12.6.2015, pag. 24,
 - 32014 L 0067: Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11),
 - 32016 R 1191: Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 (GU L 200 del 26.7.2016, pag. 1),
 - 32016 R 1628: Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53), modificato da GU L 231 del 6.9.2019, pag. 29,
 - 32018 R 1724: Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1),
 - 32020 L 1057: Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49),

- 32020 R 1055: Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17).

La Svizzera utilizza il sistema di informazione del mercato interno (IMI) come paese terzo per gli scambi di informazioni, compresi i dati personali, con i partecipanti all'IMI all'interno dell'Unione per attuare le procedure di cooperazione amministrativa, ove applicabile ai fini dell'Accordo.

Ai fini del presente Accordo, la Commissione continua a ritenere che la Svizzera fornisca un'adeguata protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1024/2012 finché la decisione 2000/518/CE¹ rimane in vigore. Ai fini del presente allegato e secondo la definizione di cui all'articolo 4 della direttiva 96/71/CE e agli articoli 6 e 7, all'articolo 10, paragrafo 3, e agli articoli da 14 a 18 della direttiva 2014/67/UE, la Svizzera utilizza l'IMI conformemente ai principi e alle modalità di scambio stabiliti in tali articoli.

Ai fini del presente Accordo, le *Commissioni paritetiche* svizzere sono considerate autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1024/2012 e dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2014/67/UE. Esse si avvalgono dell'IMI per mettere in atto la cooperazione di cui all'articolo 4 della direttiva 96/71/CE e agli articoli 6 e 7, e all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/67/UE quando, su incarico della Svizzera, applicano i contratti collettivi di lavoro svizzeri e la legge svizzera sui lavoratori distaccati, in conformità alla direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/UE.

¹ Decisione 2000/518/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE (GU L 215 del 25.8.2000, pag. 1), comprese le successive modifiche.

Ai fini dell'Accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1024/2012 si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 5, primo comma, il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
- (b) l'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), non si applica alla Svizzera;
- (c) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 9, paragrafo 5, i termini "diritto dell'Unione" sono sostituiti da "diritto dell'Unione come integrato nel presente Accordo";
- (d) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 10, paragrafo 1, i termini "conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione" sono sostituiti da "conformemente alla legislazione svizzera";
- (e) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, i riferimenti alla direttiva 95/46/CE si intendono come riferimenti alla legislazione nazionale pertinente;
- (f) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 17, paragrafo 4, il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
- (g) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 18, paragrafo 1, il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
- (h) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 20 il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;

- (i) all'articolo 21:
 - (i) al paragrafo 1 il riferimento alla direttiva 95/46/CE, per quanto riguarda la Svizzera, si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
 - (ii) il paragrafo 3 non si applica;
- (j) l'articolo 25 non si applica;
- (k) l'articolo 26, paragrafo 1, deve essere inteso ai sensi dell'articolo 13 del Protocollo istituzionale;
- (l) la Svizzera sarà inclusa nell'IMI il primo giorno del trentasettesimo mese successivo all'entrata in vigore del Protocollo di modifica.

7. 32014 L 0054: Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8).

Ai fini dell'Accordo, le disposizioni della direttiva si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) i termini "lavoratori dell'Unione" sono sostituiti da "lavoratori";
- (b) agli articoli 1 e 3 i termini "articolo 45 TFUE" sono sostituiti da "Accordo";

- (c) all'articolo 4, i termini "norme dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori" sono sostituiti da "norme sulla libera circolazione dei lavoratori conformemente all'Accordo" e la parola "SOLVIT" non si applica;
- (d) all'articolo 6, i termini "dal diritto dell'Unione" sono sostituiti da "dall'Accordo";
- (e) all'articolo 7, i termini "dell'articolo 21 TFUE e della direttiva 2004/38/CE" sono sostituiti da "dell'Accordo";
- (f) ai fini dell'Accordo, la direttiva si applica a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'entrata in vigore del protocollo di modifica."

8. 32014 L 0067: Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni della direttiva si applicano con gli adattamenti seguenti:

(a) all'articolo 1:

- (i) al paragrafo 1, secondo comma, anziché "a facilitare l'esercizio della libertà di prestazione di servizi e a creare condizioni di concorrenza leale tra i prestatori di servizi, sostenendo in tal modo il funzionamento del mercato interno" leggasi "a facilitare, nella misura prevista dall'Accordo, l'esercizio della libertà di prestazioni di servizi e a creare, nella misura prevista dall'Accordo, condizioni di concorrenza leale tra i prestatori di servizi, sostenendo in tal modo il funzionamento dei settori connessi al mercato interno ai quali la Svizzera partecipa";
- (ii) al paragrafo 2 i termini "l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti negli Stati membri e a livello di Unione" sono sostituiti da "l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti negli Stati membri e a livello di Unione nonché in Svizzera";

(b) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), i termini "secondo il regolamento (CE) n. 593/2008 (regolamento Roma I) e/o la convenzione di Roma" sono sostituiti da "secondo la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007";

- (c) all'articolo 6:
 - (i) al paragrafo 5, secondo comma, i termini "la Commissione, dopo essere stata informata, se del caso attraverso l'IMI, adotta le misure necessarie" sono sostituiti da "il Comitato misto è informato al fine di trovare una soluzione";
 - (ii) al paragrafo 10, i termini "pertinenti normative nazionali e dell'Unione" sono sostituiti da "pertinenti normative nazionali e all'Accordo";
- (d) all'articolo 7, paragrafo 6, i termini "del diritto dell'Unione" sono sostituiti da "dell'Accordo";
- (e) all'articolo 9:
 - (i) al paragrafo 1:
 - nel primo comma, i termini "del diritto dell'Unione" sono sostituiti da "dell'Accordo";
 - nel secondo comma, lettera a), anziché "al più tardi all'inizio della prestazione del servizio" leggesi per la Svizzera "al più tardi all'inizio della prestazione del servizio o un massimo di quattro giorni lavorativi in settori specifici prima del distacco per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori sul suo territorio, al fine di effettuare controlli in loco (la Svizzera definisce autonomamente i settori e le aree coperti dal periodo di notifica preliminare sulla base di un'analisi obiettiva dei rischi, in modo proporzionato e non discriminatorio, tenendo conto del fatto che l'Accordo limita la libertà di fornire servizi a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile)";

- (ii) al paragrafo 3 le parole "dalla legislazione dell'Unione" sono sostituite da "dall'Accordo";
 - (iii) al paragrafo 5, il secondo e il terzo comma non si applicano alla Svizzera;
- (f) all'articolo 10, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:
- "La Svizzera definisce autonomamente la quantità e la densità dei controlli, nonché i settori e le aree da controllare sulla base di un'analisi obiettiva dei rischi, in modo proporzionato e non discriminatorio, tenendo conto del fatto che l'Accordo limita la libertà di fornire servizi a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile";
- (g) all'articolo 12:
- (i) al paragrafo 4 i termini "del diritto dell'Unione" sono sostituiti da "dell'Accordo";
 - (ii) al paragrafo 6 i termini "in conformità del diritto e/o delle prassi unionali e nazionali" sono sostituiti da "in conformità dell'Accordo nonché del diritto e/o delle prassi nazionali";
 - (iii) il paragrafo 8 non si applica alla Svizzera;

(h) all'articolo 20 sono aggiunte le frasi seguenti:

"Nel caso di prestatori di servizi che non abbiano adempiuto ai loro obblighi finanziari nei confronti delle autorità e degli organi di esecuzione in relazione a una precedente prestazione di servizi, la Svizzera può richiedere il deposito di una garanzia finanziaria proporzionata prima che essi possano fornire nuovamente servizi in settori determinati sulla base di un'analisi del rischio autonoma e obiettiva. In caso di mancato pagamento della garanzia finanziaria, la Svizzera può imporre sanzioni proporzionate fino al divieto di fornire servizi finché la garanzia non viene pagata.";

(i) ai fini del presente Accordo, la direttiva si applica a partire dal primo giorno successivo alla fine del periodo di transizione di cui all'articolo 23b, paragrafo 2, dell'Accordo.

9. 32016 R 0589: Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1), modificato da:

– 32019 R 1149: Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21).

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) ai fini dell'Accordo, la Commissione continua a ritenere che la Svizzera fornisca un'adeguata protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 2016/589 finché la decisione 2000/518/CE¹ rimane in vigore;
- (b) i termini "dell'articolo 45 TFUE" sono sostituiti da "dell'articolo 4 dell'Accordo";
- (c) i termini "cittadini dell'Unione" sono sostituiti da "cittadini degli Stati membri e della Svizzera";
- (d) all'articolo 6:
 - (i) i riferimenti all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 145 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea non si applicano;
 - (ii) alla lettera d), i termini "nell'Unione" sono sostituiti da "nell'Unione e in Svizzera" e i termini "conformemente al diritto e alle prassi dell'Unione e nazionali" sono sostituiti da "conformemente all'Accordo nonché al diritto e alle prassi nazionali";
- (e) all'articolo 9, paragrafo 4, lettera c), i termini "alle norme e agli strumenti di cui l'Unione dispone" sono sostituiti da "alle norme e agli strumenti applicabili ai sensi dell'Accordo";

¹ Decisione 2000/518/CE della Commissione del 26 luglio 2000 riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE, comprese le successive modifiche.

(f) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 34 il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente.

10. 32017 D 1255: Decisione di esecuzione (UE) 2017/1255 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa a un modello per la descrizione dei sistemi nazionali e delle procedure per ammettere organizzazioni a diventare membri e partner di EURES (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 18).
11. 32017 D 1256: Decisione di esecuzione (UE) 2017/1256 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa ai modelli e alle procedure per lo scambio di informazioni sui programmi di lavoro nazionali della rete EURES a livello dell'Unione (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 24).
12. 32017 D 1257: Decisione di esecuzione (UE) 2017/1257 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa alle norme tecniche e ai formati necessari per un sistema uniforme che consenta l'incrocio tra le offerte di lavoro e le domande di lavoro e i CV sul portale EURES (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 32).
13. 32018 D 0170: Decisione di esecuzione (UE) 2018/170 della Commissione, del 2 febbraio 2018, relativa alle specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi dei dati al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES (GU L 31 del 3.2.2018, pag. 104).
14. 32018 D 1020: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1020 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all'adozione e all'aggiornamento dell'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea ai fini dell'incrocio mediante la piattaforma informatica comune di EURES (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 17).

15. 32018 D 1021: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1021 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all'adozione di norme tecniche e formati necessari al funzionamento dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 20).
16. 32018 R 1724: Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1), modificato da:
 - 32022 R 0868: Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1),
 - 32024 R 1252: Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 (GU L, 2024/1252, del 3.5.2024),
 - 32024 R 1735: Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (GU L, 2024/1735, del 28.6.2024).

Alcuni dei settori contemplati nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1724 e alcune procedure contemplate nell'allegato II del medesimo regolamento esulano dal campo di applicazione dell'Accordo. L'integrazione di detto regolamento nell'Accordo lascia impregiudicato il campo di applicazione di quest'ultimo.

Ai fini dell'Accordo, le disposizioni del regolamento si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) all'articolo 1, paragrafo 1:
 - (i) alla lettera a), i termini "derivanti dal diritto dell'Unione nell'ambito del mercato interno ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, TFUE" sono sostituiti da "derivanti dall'Accordo";
 - (ii) alla lettera b), i riferimenti alle direttive 2006/123/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE non si applicano;
- (b) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), il riferimento al regolamento (UE) n. 910/2014 si intende fatto alla legislazione nazionale applicabile;
- (c) all'articolo 14:
 - (i) al paragrafo 1, i riferimenti alle direttive 2006/123/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE non si applicano;
 - (ii) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 5 il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 si intende fatto alla legislazione nazionale applicabile;
- (d) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), il riferimento al regolamento (UE) n. 910/2014 si intende fatto alla legislazione nazionale applicabile.

17. 32019 R 1157: Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 67).

Ai fini dell'Accordo, le disposizioni del regolamento si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) le parole "cittadino dell'Unione" e "cittadini dell'Unione" sono sostituite rispettivamente da "cittadino di uno Stato membro o della Svizzera" e "cittadini di Stati membri e della Svizzera";
- (b) all'articolo 3:
 - (i) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 4 i termini "stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle" non si applicano;
 - (ii) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, le carte d'identità rilasciate senza un supporto di memorizzazione altamente protetto contenente le due impronte digitali del titolare non sono accettate ai fini dell'ingresso e del soggiorno in altre parti contraenti e devono essere visivamente distinguibili dalle carte d'identità conformi ai requisiti del primo comma.";

- (c) all'articolo 5:
 - (i) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 1 anziché "entro il 3 agosto 2031" leggasi "undici anni dopo la data di entrata in vigore del protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone ("protocollo di modifica")";
 - (ii) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 2 anziché "entro il 3 agosto 2026" leggasi "sei anni dopo la data di entrata in vigore del protocollo di modifica";
- (d) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 6, lettera h), i termini "stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle" non si applicano;
- (e) per quanto riguarda gli Stati membri, all'articolo 7, paragrafo 2, i termini "Familiare UE" sono sostituite da "Familiare CH";
- (f) all'articolo 8:
 - (i) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 1 anziché "entro il 3 agosto 2026" leggasi "sei anni dopo la data di entrata in vigore del protocollo di modifica";
 - (ii) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 2 anziché "entro il 3 agosto 2023" leggasi "tre anni dopo la data di entrata in vigore del protocollo di modifica";
- (g) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 10, paragrafo 2, i termini "nella Carta" non si applicano;

(h) all'articolo 11:

(i) per quanto riguarda la Svizzera, il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 si intende fatto alla legislazione nazionale applicabile;

(ii) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 4 anziché "Unione" leggasi "Accordo";

(i) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 16 anziché "dal 2 agosto 2021" leggasi "da un anno dopo la data di entrata in vigore del protocollo di modifica".

18. 32020 R 1121: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1121 della Commissione, del 29 luglio 2020, relativo alla raccolta e alla condivisione delle statistiche relative agli utenti e dei riscontri degli utenti sui servizi dello sportello digitale unico a norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 245 del 30.7.2020, pag. 3).
-

COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

Modifiche dell'allegato II dell'accordo

L'allegato II dell'accordo è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO II

COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

I. INTRODUZIONE

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 2 a 9 dell'Accordo, gli atti giuridici dell'Unione elencati nella sezione II del presente allegato si applicano fatti salvi il principio di allineamento dinamico di cui all'articolo 5 del Protocollo istituzionale dell'Accordo nonché le eccezioni elencate nel paragrafo 7 dello stesso articolo.

Se non diversamente concordato negli adeguamenti tecnici, i diritti e gli obblighi previsti per gli Stati membri dell'Unione negli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente allegato si intendono come previsti per la Svizzera. Quanto precede si applica nel pieno rispetto del Protocollo istituzionale del presente Accordo.

Fatto salvo l'articolo 16 del Protocollo istituzionale e salvo disposizione contraria negli adeguamenti tecnici, le disposizioni di cui agli atti elencati nella sezione II che impongono agli Stati membri di fornire informazioni ad altri Stati membri o alla Commissione si applicano anche alla Svizzera. Qualora tali informazioni riguardino la sorveglianza o l'applicazione, la Svizzera le comunica tramite il Comitato misto.

II. ADEGUAMENTI SETTORIALI

1. In relazione agli atti elencati nel presente allegato, per quanto concerne la Svizzera si applicano le seguenti eccezioni:
 - (a) la legislazione cantonale riguardante gli anticipi sugli assegni alimentari è esclusa dalle norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale;
 - (b) le prestazioni complementari e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali non sono esportate;
 - (c) le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione previste dalle legislazioni cantonali non sono esportate;
 - (d) le persone cui si applica il presente accordo e che risiedono al di fuori della Svizzera e dell'Unione possono aderire all'assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni;

- (e) le persone che lavorano al di fuori della Svizzera e dell'Unione per un datore di lavoro in Svizzera e che cessano di essere assicurate nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni possono continuare l'assicurazione, con il consenso del datore di lavoro, qualora ne facciano domanda entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui hanno cessato di essere assicurate;
 - (f) gli assegni per grandi invalidi concessi in virtù della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità e della legge federale del 20 dicembre 1946 per la vecchiaia e per i superstiti non sono esportati.
2. Le modalità di partecipazione della Svizzera alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come pure alla commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati e alla commissione di controllo dei conti, entrambe facenti capo alla commissione amministrativa, sono le seguenti:
- La Svizzera può inviare un rappresentante con funzione consultiva (osservatore) alle riunioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, facente capo alla Commissione europea, e alle riunioni della commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati e della commissione di controllo dei conti.
3. Nel protocollo I, che costituisce parte integrante del presente allegato, sono stabilite disposizioni speciali relative agli accordi transitori riguardanti l'assicurazione contro la disoccupazione per i cittadini di taluni Stati membri in possesso di un titolo di soggiorno svizzero di durata inferiore a un anno, nonché agli assegni per grandi invalidi svizzeri e al periodo transitorio previsto per l'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 alla previdenza professionale più estesa.

4. Le disposizioni relative alla tutela dei diritti acquisiti dai privati ai sensi del presente accordo a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione sono stabilite nel protocollo II, che costituisce parte integrante del presente allegato.

A. COORDINAMENTO GENERALE DELLA SICUREZZA SOCIALE

A.1 ATTI CUI SI FA RIFERIMENTO

1. 32004 R 0883: Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato dalla GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1 e dalla GU L 204 del 4.8.2007, pag. 30, quale modificato da:
 - 32009 R 0988: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43);
 - 32010 R 1244: Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione del 9 dicembre 2010 (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35);
 - 32012 R 0465: Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4);
 - 32012 R 1224: Regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione del 18 dicembre 2012 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45);
 - 32013 R 0517: Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1);

- 32013 R 1372: Regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione del 19 dicembre 2013 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 27), quale modificato da:
- 32014 R 1368: Regolamento (UE) n. 1368/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 15), rettificato dalla GU L 288 del 22.10.2016, pag. 58;
- 32017 R 0492: Regolamento (UE) 2017/492 della Commissione del 21 marzo 2017 (GU L 76 del 22.3.2017, pag. 13);
- 32019 R 1149: Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21).

Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

- (a) all'allegato I, sezione I, è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera

Legislazione cantonale riguardante gli anticipi sugli assegni alimentari basata sugli articoli 131a, capoverso 1 e 293, capoverso 2 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907.";

- (b) all'allegato I, sezione II, è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera

Gli assegni di nascita e di adozione in applicazione della legislazione cantonale pertinente sulla base dell'articolo 3, capoverso 2, della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari.";

- (c) all'allegato II è aggiunto il testo seguente:

"Germania-Svizzera

- (a) Per quanto concerne la convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, modificata dagli accordi completivi n. 1, del 9 settembre 1975, e n. 2, del 2 marzo 1989:

- (i) il punto 9b, paragrafo 1, punti da 1 a 4, del protocollo finale (legislazione applicabile e diritto alle prestazioni di malattia in natura per i residenti dell'exclave tedesca di Büsingen);
- (ii) il punto 9e, paragrafo 1, lettera b), prima, seconda e quarta frase del protocollo finale (accesso all'assicurazione volontaria contro le malattie in Germania con un trasferimento in Germania).

- (b) Per quanto concerne l'accordo di assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 1982, modificato dal protocollo aggiuntivo del 22 dicembre 1992:

Articolo 8, paragrafo 5. La Germania (comune di Büsingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione.

Spagna-Svizzera

Il punto 17 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dall'accordo aggiuntivo dell'11 giugno 1982; le persone assicurate nell'ambito dell'assicurazione spagnola in forza di tale disposizione sono esentate dall'affiliazione all'assicurazione malattie svizzera.

Italia-Svizzera

Articolo 9, paragrafo 1, della convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall'accordo complementare del 18 dicembre 1963, l'accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l'accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980.";

- (d) all'allegato IV è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera";

- (e) all'allegato VIII, parte 1, è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera

Tutte le domande di rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità del regime di base (legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità) e di rendite di vecchiaia della previdenza professionale obbligatoria e più estesa (legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).";

- (f) all'allegato VIII, parte 2, è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera

Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità della previdenza professionale obbligatoria e più estesa (legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).";

- (g) all'allegato IX, parte II, è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera

Rendite per i superstiti e d'invalidità della previdenza professionale obbligatoria e più estesa (legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).";

(h) all'allegato X è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera

1. Le prestazioni complementari (legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali.
2. Le rendite per casi di rigore ai sensi dell'assicurazione per l'invalidità (articolo 28, capoverso 1bis della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità, così come modificata il 7 ottobre 1994).
3. Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione previste dalle legislazioni cantonali.
4. Le rendite di invalidità straordinarie non contributive per le persone invalide (articolo 39 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità) che non sono state soggette, prima della loro incapacità al lavoro, alla legislazione svizzera sulla base di un'attività come lavoratore subordinato o lavoratore autonomo.";

- (i) all'allegato XI è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera

1. L'articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti come anche l'articolo 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità, che disciplinano l'assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente accordo, nonché ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati, allorché tali persone dichiarino la loro adesione all'assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.
2. Quando una persona cessa di essere assicurata nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l'assicurazione con l'accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera, e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.

3. Assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattie svizzera e possibilità di esenzione.

- (a) Le disposizioni giuridiche svizzere che disciplinano l'assicurazione malattie obbligatoria si applicano alle seguenti persone non residenti in Svizzera:
 - (i) le persone soggette alle disposizioni giuridiche svizzere in forza del titolo II del regolamento;
 - (ii) le persone per le quali la Svizzera si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento;
 - (iii) le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell'assicurazione svizzera;
 - (iv) i familiari delle persone di cui ai punti i) e iii) o di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo che risiede in Svizzera ed è assicurato nell'ambito dell'assicurazione malattie svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo o Svezia;
 - (v) i familiari delle persone di cui al punto ii) o di un pensionato che risiede in Svizzera ed è assicurato nell'ambito dell'assicurazione malattie svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo o Svezia.

Sono considerati familiari le persone che sono definite familiari ai sensi della legislazione dello Stato di residenza.

- (b) Le persone di cui alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria se e finché risiedono in uno dei seguenti Stati e possono dimostrare che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia, Austria, e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo.

La richiesta di cui alla lettera b):

- (a) dev'essere depositata entro i tre mesi successivi all'insorgenza dell'obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l'esenzione prende effetto dall'inizio dell'obbligo di assicurazione;
- (b) si applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.

4. Quando una persona soggetta alle disposizioni giuridiche svizzere in forza del titolo II del regolamento è assoggettata ai fini dell'assicurazione malattie alle disposizioni giuridiche di un altro Stato che è parte del presente accordo in applicazione del punto 3, lettera b), i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono suddivisi egualmente tra l'assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l'istituzione di assicurazione malattie competente dell'altro Stato, quando esiste un diritto a prestazioni da parte dei due organismi. L'assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico l'integralità dei costi in caso di infortunio professionale, di infortunio durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale, anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattie dello Stato di residenza.
5. Le persone che lavorano ma non risiedono in Svizzera e che sono coperte da un'assicurazione obbligatoria nel loro Stato di residenza conformemente al punto 3, lettera b), nonché i loro familiari, beneficiano delle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento durante un soggiorno in Svizzera.
6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 27 del regolamento in Svizzera, l'assicuratore competente prende a suo carico la totalità dei costi fatturati.
7. I periodi di assicurazione d'indennità giornaliera compiuti presso l'assicurazione di un altro Stato cui si applica il presente accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un'eventuale riserva sull'assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorché la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione straniera.

8. Quando una persona che esercitava in Svizzera un'attività lucrativa autonoma o dipendente che copriva il suo fabbisogno vitale ha dovuto cessare la sua attività in seguito a infortunio o malattia e non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull'assicurazione invalidità, si considera che la persona sia assicurata da tale assicurazione per la concessione di provvedimenti d'integrazione fino all'erogazione di una rendita di invalidità e nel periodo durante il quale beneficia di tali provvedimenti, purché non abbia ripreso una nuova attività al di fuori della Svizzera.".

Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 si applica con gli adattamenti seguenti:

Articolo 77, paragrafo 2, e articolo 78: il rimando alle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere personale va inteso, per quanto riguarda la Svizzera, quale rimando alla pertinente legislazione nazionale.

2. 32019 R 0500: Regolamento (UE) 2019/500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che stabilisce misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85I del 27.3.2019, pag. 35).

3. 32009 R 0987: Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1), quale modificato da:
- 32010 R 1244: Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione del 9 dicembre 2010 (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35);
 - 32012 R 0465: Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4);
 - 32012 R 1224: Regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione del 18 dicembre 2012 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45);
 - 32013 R 1372: Regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione del 19 dicembre 2013 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 27);
 - 32014 R 1368: Regolamento (UE) n. 1368/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 15), rettificato dalla GU L 288 del 22.10.2016, pag. 58;
 - 32017 R 0492: Regolamento (UE) 2017/492 della Commissione del 21 marzo 2017 (GU L 76 del 22.3.2017, pag. 13).

Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:

all'allegato 1 è aggiunto il testo seguente:

"L'accordo tra la Svizzera e il Portogallo del 25 maggio 2016 concernente la compensazione dei crediti.

L'accordo tra la Svizzera e la Grecia del 15 novembre 2017 concernente la compensazione dei crediti relativi a prestazioni in natura secondo i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 e i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

L'accordo tra la Svizzera e l'Italia del 27 febbraio 2023 concernente la compensazione dei crediti."

Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 si applica con gli adattamenti seguenti:

Articolo 3, paragrafo 3: il rimando alle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati a carattere personale e alla libera circolazione di tali dati va inteso, per quanto riguarda la Svizzera, quale rimando alla pertinente legislazione nazionale.

4. 31971 R 1408: Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 1), applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell'entrata in vigore della decisione n. 1/2012 del 31 marzo 2012 del Comitato misto¹, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.
5. 31972 R 0574: Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/2009 della Commissione (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 29), applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell'entrata in vigore della decisione n. 1/2012 del 31 marzo 2012² del Comitato misto, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.

¹ Decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 31 marzo 2012, che sostituisce l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 51).

² Decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 31 marzo 2012, che sostituisce l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 51).

A.2 ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO

1. 32010 D 0424(01): Decisione A1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all'introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1).
2. 32010 D 0424(02): Decisione A2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l'interpretazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5).
3. 32010 D 0608(01): Decisione A3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 17 dicembre 2009, relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 149 dell'8.6.2010, pag. 3).
4. 32014 D 0520(03): Decisione n. E4, del 13 marzo 2014, concernente il periodo transitorio quale definito all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 152 del 20.5.2014, pag. 21).

5. 32017 D 0719(01): Decisione E5, del 16 marzo 2017, riguardante le modalità pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio di dati per via elettronica di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 233 del 19.7.2017, pag. 3).
6. 32018 D 1004 (02): Decisione n. E6, del 19 ottobre 2017, relativa alla determinazione del momento in cui un messaggio di posta elettronica è considerato legalmente consegnato al sistema EESSI per lo scambio telematico delle informazioni di sicurezza sociale (Electronic Exchange of Social Security Information) (GU C 355 del 4.10.2018, pag. 5).
7. 32020 D 0306 (01): Decisione n. E7, del 27 giugno 2019, riguardante le modalità pratiche per la cooperazione e lo scambio di dati fino alla piena attuazione dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) negli Stati membri (GU C 73 del 6.3.2020, pag. 5).
8. 32024 D 06842: Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, Decisione n. E8, del 14 marzo 2024, relativa all'instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell'elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI (GU C, C/2024/6842, 12.11.2024).
9. 32010 D 0424(04): Decisione F1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 11).

10. 32016 D 0211(05): Decisione n. F2, del 23 giugno 2015, in materia di scambi di dati tra le istituzioni per la concessione delle prestazioni familiari (GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 11).
11. 32019 D 0626(01): Decisione n. F3 del 19 dicembre 2018, concernente l'interpretazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul metodo di calcolo dell'integrazione differenziale (GU C 215 del 26.6.2019, pag. 2).
12. 32010 D 0424(05): Decisione H1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l'applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13).
13. 32010 D 0608(02): Decisione H5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode e agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 149 dell'8.6.2010, pag. 5).
14. 32011 D 0212(01): Decisione H6, del 16 dicembre 2010, concernente l'applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 45 del 12.2.2011, pag. 5).

15. 32021 D 0506 (01): Decisione n. H11, del 9 dicembre 2020, relativa alla proroga dei termini di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 e alla decisione n. S9 a causa della pandemia di COVID-19 (GU C 170 del 6.5.2021, pag. 4).
16. 32022 D 0228 (01): Decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 93 del 28.2.2022, pag. 6).
17. 32022 D 0810(01): Decisione H13, del 30 marzo 2022, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per l'accordo UE/Svizzera) (2022/C 305/03) (GU C 305 del 10.8.2022, pag. 4).
18. 32024 D 00594: Decisione n. H14, del 21 giugno 2023, riguardante la pubblicazione della nota di orientamento sulla pandemia di COVID-19, della nota sull'interpretazione dell'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 e degli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 durante la pandemia di COVID-19, della nota orientativa sul telelavoro applicabile nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023 e della nota applicabile a partire dal 1° luglio 2023 (GU C/2024/594 dell'11.1.2024).
19. 32024 D 06845: Decisione n. H15, del 27 giugno 2024, relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati istituita nell'ambito della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C, C/2024/6845, 14.11.2024).

20. 32010 D 0424(07): Decisione P1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 50, paragrafo 4, dell'articolo 58 e dell'articolo 87, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21).
21. 32013 D 0927(01): Decisione n. R1, del 20 giugno 2013, riguardante l'interpretazione dell'articolo 85 del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 279 del 27.9.2013, pag. 11).
22. 32010 D 0424(08): Decisione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23).
23. 32010 D 0424(09): Decisione S2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26).
24. 32010 D 0424(10): Decisione S3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all'articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40).

25. 32010 D 0424(15): Decisione S5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 2009, relativa all'interpretazione della nozione di prestazioni in natura definita all'articolo 1, lettera v bis), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all'articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all'articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54).
26. 32010 D 0427(02): Decisione S6 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, concernente l'iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 107 del 27.4.2010, pag. 6).
27. 32011 D 0906(01): Decisione n. S8, del 15 giugno 2011, relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 262 del 6.9.2011, pag. 6).
28. 32014 D 0520(02): Decisione S10, del 19 dicembre 2013, relativa alla transizione dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e all'applicazione delle procedure di rimborso (GU C 152 del 20.5.2014, pag. 16).

29. 32021 D 0618(01): Decisione n. S11, del 9 dicembre 2020, riguardante le procedure di rimborso relative all'attuazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU C 236 del 18.6.2021, pag. 4).
30. 32025 D 01598: Decisione n. S12, del 16 ottobre 2024, relativa al rimborso dell'assistenza sanitaria in relazione al trasferimento dei pazienti in un altro Stato membro in caso di maxiemergenze (GU C, C/2025/1598, 13.3.2025).
31. 32010 D 0424(11): Decisione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26).
32. 32010 D 0424(12): Decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all'indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43).
33. 32010 D 0424(13): Decisione U3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di "disoccupazione parziale" applicabile ai disoccupati di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45).

34. 32012 D 0225(01): Decisione U4, del 13 dicembre 2011, relativa alle procedure di rimborso di cui all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 57 del 25.2.2012, pag. 4).

A.3 ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

1. 32018 H 0529(01): Raccomandazione A1, del 18 ottobre 2017, riguardante il rilascio dell'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 183 del 29.5.2018, pag. 5).
2. 32013 H 0927(01): Raccomandazione n. H1, del 19 giugno 2013, riguardante la sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza social tra tale Stato e un paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori, cittadini di altri Stati membri (GU C 279 del 27.9.2013, pag. 13).
3. 32019 H 0429(01): Raccomandazione n. H2, del 10 ottobre 2018, relativa all'inclusione di elementi di autenticazione nei documenti portatili rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro e attestanti la situazione di una persona ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 147 del 29.4.2019, pag. 6).
4. 32012H0810(01): Raccomandazione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 marzo 2012, concernente gli aspetti finanziari delle donazioni transfrontaliere di organi da viventi (GU C 240 del 10.8.2012, pag. 3).

5. 32014 H 0218(01): Raccomandazione n. S2, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto a prestazioni in natura per gli assicurati e i loro familiari durante il soggiorno in un paese terzo in forza di una convenzione bilaterale tra lo Stato membro competente e il paese terzo (GU C 46 del 18.2.2014, pag. 8).
6. 32010 H 0424(02): Raccomandazione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un'attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49).
7. 32010 H 0424(03): Raccomandazione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un'attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51).

B. SALVAGUARDIA DEI DIRITTI A PENSIONE COMPLEMENTARE

ATTI CUI SI FA RIFERIMENTO

1. 31998 L 0049: Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).

2. 32014 L 0050: Direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si applicano con gli adattamenti seguenti:

Articolo 6, paragrafo 5: il rimando all'articolo 11 della direttiva 2003/41/CE non si applica alla Svizzera.

La Svizzera deve prendere le misure di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/50/UE entro il primo giorno del 49° mese successivo all'entrata in vigore del protocollo di modifica.

PROTOCOLLO I

dell'allegato II dell'accordo

I. Assicurazione contro la disoccupazione

Le seguenti disposizioni si applicano ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica d'Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca fino al 30 aprile 2011 e ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania fino al 31 maggio 2016. Si applicano ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Croazia fino alla fine del settimo anno dall'entrata in vigore del protocollo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia.

1. Per quanto concerne l'assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime:

- 1.1. Soltanto i lavoratori che hanno versato i loro contributi in Svizzera per il periodo minimo prescritto dalla *legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza* (LADI)¹ e che soddisfano inoltre le altre condizioni che danno diritto all'indennità di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni previste dalla legge.

¹ Attualmente dodici mesi.

- 1.2. Una parte dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo troppo breve per aver diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera in forza del punto 1.1 è retrocessa al loro Stato di origine conformemente alle modalità previste al punto 1.3 a titolo di contributo ai costi delle prestazioni versate a detti lavoratori in caso di disoccupazione completa; detti lavoratori non hanno d'altronde diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in caso di disoccupazione completa in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle indennità in caso di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. Lo Stato di origine si fa carico delle prestazioni, in caso di disoccupazione completa, a condizione che i lavoratori si mettano a disposizione dei servizi dell'occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione completati in Svizzera sono conteggiati come se fossero stati completati nello Stato di origine.
- 1.3. La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori di cui al punto 1.2 è rimborsata annualmente conformemente alle seguenti disposizioni legali:
- (a) il totale dei contributi di detti lavoratori è calcolato, per Paese, sulla base del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei contributi annuali versati per ciascun lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore);
 - (b) dell'importo così calcolato, una parte corrispondente alla percentuale delle indennità di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di indennità di cui al punto 1.2 è rimborsata agli Stati di origine dei lavoratori e una riserva per le prestazioni ulteriori è mantenuta dalla Svizzera¹;

¹ Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all'assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contributi per un periodo di almeno dodici mesi — durante soggiorni ripetuti — nell'arco di due anni.

(c) la Svizzera trasmette annualmente il conteggio dei contributi retrocessi. Essa indica agli Stati di origine, se questi ne fanno richiesta, le basi di calcolo e l'importo delle retrocessioni. Gli Stati di origine comunicano annualmente alla Svizzera il numero dei beneficiari di prestazioni di disoccupazione secondo punto 1.2.

2. In caso di difficoltà per uno Stato membro con la fine del sistema delle retrocessioni o per la Svizzera con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto può essere adito da una delle parti contraenti.

II. Assegni per grandi invalidi

Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità e dalla legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, così come modificata l'8 ottobre 1999, sono concessi esclusivamente se la persona interessata risiede in Svizzera.

III. Applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 alle prestazioni d'uscita della previdenza più estesa

La Svizzera deve applicare il regolamento (CE) n. 883/2004 alla previdenza più estesa conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dal primo giorno del 49° mese successivo all'entrata in vigore del protocollo di modifica.

PROTOCOLLO II

dell'allegato II dell'accordo

CONSIDERANDO che l'articolo 33 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") stabilisce che la parte seconda, titolo III, dell'accordo di recesso si applica ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione Svizzera a condizione che tali Stati abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applicabili ai cittadini dell'Unione, nonché accordi corrispondenti con l'Unione applicabili ai cittadini del Regno Unito,

CONSIDERANDO che l'articolo 26b dell'accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone stabilisce che le disposizioni della parte III di tale accordo si applicano ai cittadini dell'Unione a condizione che l'Unione abbia concluso e applichi accordi corrispondenti con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applicabili ai cittadini svizzeri, nonché accordi corrispondenti con la Svizzera applicabili ai cittadini del Regno Unito,

RICONOSCENDO che occorre fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione, si trovano o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

ARTICOLO 1

Definizioni e riferimenti

1. Ai fini del presente protocollo si applicano le seguenti definizioni:
 - (a) per "accordo di recesso" si intende l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica¹;
 - (b) per "accordo sui diritti dei cittadini" si intende l'accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone;
 - (c) per "Stati interessati" si intendono gli Stati membri dell'Unione e la Svizzera;
 - (d) per "periodo di transizione" si intende il periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso;
 - (e) le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio² e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³.

¹ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

² Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1, rettificato nella GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

2. Ai fini del presente protocollo tutti i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti degli Stati membri contenuti nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo si intendono fatti anche al Regno Unito e alle sue autorità competenti.

ARTICOLO 2

Ambito d'applicazione *ratione personae*

1. Il presente protocollo si applica alle persone seguenti:
 - (a) cittadini del Regno Unito che sono soggetti alla legislazione di uno degli Stati interessati alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti;
 - (b) cittadini del Regno Unito che risiedono in uno degli Stati interessati e sono soggetti alla legislazione del Regno Unito alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti;
 - (c) persone che non rientrano nella lettera a) o b), ma sono cittadini del Regno Unito che esercitano un'attività subordinata o autonoma in uno o più Stati interessati alla fine del periodo di transizione e che, a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004, sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonché loro familiari e superstiti;
 - (d) apolidi e rifugiati residenti in uno degli Stati interessati o nel Regno Unito che si trovano in una delle situazioni di cui alle lettere da a) a c), nonché loro familiari e superstiti.

2. Il presente protocollo si applica alle persone di cui al paragrafo 1 fintantoché queste continuano a trovarsi senza interruzione in una delle situazioni di cui a tale paragrafo, laddove siano coinvolti uno degli Stati interessati e il Regno Unito nel contempo.
3. Il presente protocollo si applica altresì ai cittadini del Regno Unito che non rientrano o non rientrano più nel disposto del paragrafo 1 del presente articolo ma che rientrano nell'articolo 10 dell'accordo di recesso o nell'articolo 10 dell'accordo sui diritti dei cittadini, nonché ai loro familiari e superstiti.
4. Il presente protocollo si applica alle persone di cui al paragrafo 3 fintantoché queste mantengono il diritto di soggiornare in uno degli Stati interessati ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo di recesso o dell'articolo 12 dell'accordo sui diritti dei cittadini o il diritto di lavorare nello Stato sede di lavoro ai sensi dell'articolo 24 o 25 dell'accordo di recesso o dell'articolo 20 dell'accordo sui diritti dei cittadini.
5. Il presente protocollo si applica ai familiari e superstiti quando il presente articolo fa riferimento a dette persone purché queste derivino diritti e obblighi da tale loro situazione a norma del regolamento (CE) n. 883/2004.

ARTICOLO 3

Norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale

1. Alle persone contemplate dal presente protocollo si applicano le norme e gli obiettivi di cui all'articolo 8 dell'accordo e al presente allegato, e ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

2. Gli Stati interessati tengono debitamente conto delle decisioni e delle raccomandazioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale facente capo alla Commissione europea e istituita con regolamento (CE) n. 883/2004 ("commissione amministrativa"), elencate nella sezione A del presente allegato.

ARTICOLO 4

Situazioni particolari

1. Le norme seguenti si applicano alle situazioni seguenti nella misura prevista nel presente articolo, qualora riferite a persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto dell'articolo 2:
 - (a) ai fini del riconoscimento e della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza, compresi i diritti e gli obblighi derivanti da tali periodi a norma del regolamento (CE) n. 883/2004, rientrano nel presente protocollo i cittadini del Regno Unito, nonché apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito, soggetti alla legislazione di uno degli Stati interessati prima della fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti; ai fini della totalizzazione dei periodi sono presi in considerazione i periodi maturati sia prima che dopo la fine del periodo di transizione, a norma del regolamento (CE) n. 883/2004;

- (b) le norme di cui agli articoli 20 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi ai cittadini del Regno Unito, nonché ad apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che, prima della fine del periodo di transizione, hanno chiesto un'autorizzazione a sottoporsi a cure programmate conformemente al regolamento (CE) n. 883/2004, fino al termine delle cure. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il termine delle cure. Tali persone, unitamente alle persone che le accompagnano, godono del diritto di entrare e uscire dallo Stato in cui sono somministrate le cure, ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo di recesso, *mutatis mutandis*, e dell'articolo 13 dell'accordo sui diritti dei cittadini, *mutatis mutandis*;
- (c) le norme di cui agli articoli 19 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi ai cittadini del Regno Unito, nonché ad apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento e che, al termine del periodo di transizione, dimorano in uno degli Stati interessati o nel Regno Unito, fino al termine della loro dimora. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il termine della dimora o delle cure;
- (d) le norme di cui agli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi, fintantoché ne sussistano le condizioni, alle prestazioni familiari cui hanno diritto alla fine del periodo di transizione i cittadini del Regno Unito, nonché apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito e hanno familiari residenti in uno degli Stati interessati alla fine del periodo di transizione;
- (e) nelle situazioni di cui alla lettera d) del presente paragrafo, alle persone che alla fine del periodo di transizione sono titolari di diritti in quanto familiari in virtù del regolamento (CE) n. 883/2004, quali i diritti derivati per le prestazioni di malattia in natura, continuano ad applicarsi detto regolamento e le disposizioni corrispondenti del regolamento (CE) n. 987/2009, fintantoché sono soddisfatte le condizioni in essi stabilite.

2. Alle persone che beneficiano di prestazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si applicano le disposizioni del titolo III, capo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardanti le prestazioni di malattia.

Il presente paragrafo si applica, *mutatis mutandis*, per quanto riguarda le prestazioni familiari basate sugli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004.

ARTICOLO 5

Rimborso, recupero e compensazione

Le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 in materia di rimborso, recupero e compensazione continuano ad applicarsi, in quanto l'evento riguardi persone non contemplate dall'articolo 2, quando:

- (a) l'evento si verifica prima della fine del periodo di transizione; o
- (b) l'evento si verifica dopo la fine del periodo di transizione e riguarda una persona cui, alla data dell'evento, si applicava l'articolo 2 o 4.

ARTICOLO 6

Evoluzione normativa e adeguamenti

1. Nonostante il paragrafo 3, i riferimenti nel presente protocollo ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 o a loro disposizioni si intendono fatti ad atti o disposizioni integrati nell'accordo, come applicabili l'ultimo giorno del periodo di transizione.
 2. Qualora i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 siano modificati o sostituiti dopo la fine del periodo di transizione, i riferimenti a tali regolamenti contenuti nel presente protocollo si intendono fatti agli stessi come modificati o sostituiti, conformemente agli atti elencati nell'allegato I, parte II, dell'accordo di recesso per quanto riguarda l'Unione e nell'allegato I, parte II, dell'accordo sui diritti dei cittadini per quanto riguarda la Svizzera.
 3. Ai fini del presente protocollo i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 si intendono comprensivi degli adeguamenti elencati nell'allegato I, parte III, dell'accordo di recesso per quanto riguarda l'Unione e nell'allegato I, parte III, dell'accordo sui diritti dei cittadini per quanto riguarda la Svizzera.
 4. Ai fini del presente protocollo le modifiche e gli adeguamenti di cui ai paragrafi 2 e 3 hanno effetto il giorno successivo a quello in cui hanno effetto le modifiche e gli adeguamenti corrispondenti dell'allegato I dell'accordo di recesso o dell'allegato I dell'accordo sui diritti dei cittadini, se questa seconda data è posteriore.".
-

ALLEGATO III

RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

Modifiche all'Allegato III dell'Accordo

L'allegato III dell'accordo è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO III

RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

(Diplomi, certificati e altri titoli)

SEZIONE 1

INTRODUZIONE

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 2 a 9 dell'Accordo, gli atti giuridici dell'Unione elencati nella sezione 2 del presente allegato si applicano fatti salvi il principio di allineamento dinamico di cui all'articolo 5 del Protocollo istituzionale dell'Accordo nonché le eccezioni elencate nel paragrafo 7 dello stesso articolo.

Se non diversamente concordato negli adeguamenti tecnici, i diritti e gli obblighi previsti per gli Stati membri dell'Unione negli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente allegato si intendono come previsti per la Svizzera. Quanto precede si applica nel pieno rispetto del Protocollo istituzionale del presente Accordo.

Fatto salvo l'articolo 16 del Protocollo istituzionale e salvo disposizione contraria negli adattamenti tecnici, le disposizioni di cui agli atti elencati nella sezione 2 che impongono agli Stati membri di fornire informazioni ad altri Stati membri o alla Commissione si applicano anche alla Svizzera. Qualora tali informazioni riguardino la sorveglianza o l'applicazione, la Svizzera le comunica tramite il Comitato misto.

SEZIONE 2

ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32005 L 0036: Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22),

modificata da:

- Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141),

- Regolamento (UE) n. 213/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, recante modifica degli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 4),
- Comunicazione della Commissione — Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, elencati all'allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 111 del 15.5.2009, pag. 1),
- Comunicazione della Commissione — Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, elencati all'allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 182 del 23.6.2011, pag. 1),
- Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10),
- Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368),
- Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132),

- Decisione delegata (UE) 2016/790 della Commissione, del 13 gennaio 2016, che modifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L 134 del 24.5.2016, pag. 135),
- Decisione delegata (UE) 2017/2113 della Commissione, dell'11 settembre 2017, che modifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L 317 dell'1.12.2017, pag. 119),
- Decisione delegata (UE) 2019/608 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che modifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L 104 del 15.4.2019, pag. 1),
- Decisione delegata (UE) 2020/548 della Commissione, del 23 gennaio 2020, che modifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L 131 del 24.4.2020, pag. 1),
- Decisione delegata (UE) 2021/2183 della Commissione, del 25 agosto 2021, che modifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L 444 del 10.12.2021, pag. 16),
- Decisione delegata (UE) 2023/2383 della Commissione, del 23 maggio 2023, che modifica e rettifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L 2383 del 9.10.2023, pag.1),

- Direttiva delegata (UE) 2024/782 della Commissione, del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista (GU L, 2024/782, 31.5.2024),
- Decisione delegata (UE) 2024/1395 della Commissione, del 5 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L 2024/1395, 31.5.2024).

Rettificata da:

- Rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 93 del 4.4.2008, pag. 28),
- Rettifica della direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 60).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si applicano con gli adattamenti seguenti:

(a) nell'allegato V, punto 5.1.1., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Svizzera	Eidgenössisches Arztdiplom Diplôme fédéral de médecin Diploma federale di medico	Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l'intérieur Dipartimento federale dell'interno		1° giugno 2002"

(b) nell'allegato V, punto 5.1.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
Svizzera	Diplom als Facharzt Diplôme de médecin spécialiste Diploma di medico specialista	Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) / Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) Département fédéral de l'intérieur et Fédération des médecins suisses (FMH) / Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) Dipartimento federale dell'interno e Federazione dei medici svizzeri (FMH) / Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM)	1° giugno 2002"

(c) nell'allegato V, punto 5.1.3., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Paese	Denominazione
Anestesia Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Svizzera	Anästhesiologie Anesthésiologie Anestesiologia

Paese	Denominazione
Chirurgia generale Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Chirurgie Chirurgie Chirurgia

Paese	Denominazione
Neurochirurgia Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Neurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgia

Paese	Denominazione
Ostetricia e ginecologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Gynäkologie und Geburtshilfe Gynécologie et obstétrique Ginecologia e ostetricia

Paese	Denominazione
Medicina interna generale Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Allgemeine Innere Medizin Médecine interne générale Medicina interna generale

Paese	Denominazione
Oftalmologia Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Svizzera	Ophthalmologie Ophtalmologie Oftalmologia

Paese	Denominazione
Otorinolaringoiatria Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Svizzera	Oto-Rhino-Laryngologie Oto-rhino-laryngologie Otorinolaringoiatria

Paese	Denominazione
Pediatria Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Kinder- und Jugendmedizin Pédiatrie Pediatria

Paese	Denominazione
<p>Malattie dell'apparato respiratorio</p> <p>Durata minima della specializzazione: 4 anni</p>	
Svizzera	<p>Pneumologie</p> <p>Pneumologie</p> <p>Pneumologia</p>

Paese	Denominazione
<p>Urologia</p> <p>Durata minima della specializzazione: 5 anni</p>	
Svizzera	<p>Urologie</p> <p>Urologie</p> <p>Urologia</p>

Paese	Denominazione
<p>Ortopedia</p> <p>Durata minima della specializzazione: 5 anni</p>	
Svizzera	<p>Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates</p> <p>Chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur</p> <p>Chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore</p>

Paese	Denominazione
<p>Anatomia patologica</p> <p>Durata minima della specializzazione: 4 anni</p>	
Svizzera	<p>Pathologie</p> <p>Pathologie</p> <p>Patologia</p>

Paese	Denominazione
Neurologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Neurologie Neurologie Neurologia

Paese	Denominazione
Psichiatria Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Psychiatrie und Psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie Psichiatria e psicoterapia

Paese	Denominazione
Radiologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Radiologie Radiologie Radiologia

Paese	Denominazione
Radioterapia Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Radio-Onkologie/Strahlentherapie Radio-oncologie/radiothérapie Radio-oncologia/radioterapia

Paese	Denominazione
Chirurgia plastica Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

Paese	Denominazione
Chirurgia toracica Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Thoraxchirurgie ¹ Chirurgie thoracique Chirurgia toracica

Paese	Denominazione
Chirurgia cardiaca Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Herz- und thorakale Gefäßchirurgie; Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique; Chirurgia del cuore e dei vasi toracici;

¹ Il programma di formazione del 1° gennaio 2015 è stato accreditato il 31 agosto 2018. I titolari della corrispondente specializzazione rilasciata prima della data di accreditamento ricevono un nuovo titolo di formazione come medico specializzato senza ulteriori requisiti con una data di rilascio aggiornata.

Paese	Denominazione
Chirurgia vascolare Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Gefäßschirurgie ¹ Chirurgie vasculaire Chirurgia vascolare

Paese	Denominazione
Chirurgia pediatrica Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Kinderchirurgie Chirurgie pédiatrique Chirurgia pediatrica

Paese	Denominazione
Cardiologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Kardiologie Cardiologie Cardiologia

Paese	Denominazione
Gastroenterologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Gastroenterologie Gastroentérologie Gastroenterologia

¹ Il programma di formazione del 1° gennaio 2015 è stato accreditato il 31 agosto 2018. I titolari della corrispondente specializzazione rilasciata prima della data di accreditamento ricevono un nuovo titolo di formazione come medico specializzato senza ulteriori requisiti con una data di rilascio aggiornata.

Paese	Denominazione
Reumatologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Rheumatologie Rhumatologie Reumatologia

Paese	Denominazione
Ematologia generale Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Svizzera	Hämatologie Hématologie Ematologia

Paese	Denominazione
Endocrinologia Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Svizzera	Endokrinologie/Diabetologie Endocrinologie/diabétologie Endocrinologia/diabetologia

Paese	Denominazione
Fisioterapia Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Svizzera	Physikalische Medizin und Rehabilitation Médecine physique et réadaptation Medicina fisica e riabilitazione

Paese	Denominazione
<p style="text-align: center;">Dermatologia e venerologia</p> <p style="text-align: center;">Durata minima della specializzazione: 3 anni</p>	
Svizzera	<p>Dermatologie und Venerologie</p> <p>Dermatologie et vénéréologie</p> <p>Dermatologia e venerologia</p>

Paese	Denominazione
<p style="text-align: center;">Medicina tropicale</p> <p style="text-align: center;">Durata minima della specializzazione: 4 anni</p>	
Svizzera	<p>Tropen- und Reisemedizin</p> <p>Médecine tropicale et médecine des voyages</p> <p>Medicina tropicale e medicina di viaggio</p>

Paese	Denominazione
<p style="text-align: center;">Psichiatria infantile</p> <p style="text-align: center;">Durata minima della specializzazione: 4 anni</p>	
Svizzera	<p>Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie</p> <p>Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents</p> <p>Psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza</p>

Paese	Denominazione
<p style="text-align: center;">Malattie renali</p> <p style="text-align: center;">Durata minima della specializzazione: 4 anni</p>	
Svizzera	<p>Nephrologie</p> <p>Néphrologie</p> <p>Nefrologia</p>

Paese	Denominazione
<p style="text-align: center;">Malattie infettive</p> <p style="text-align: center;">Durata minima della specializzazione: 4 anni</p>	
Svizzera	<p>Infektiologie</p> <p>Infectiologie</p> <p>Malattie infettive</p>

Paese	Denominazione
<p style="text-align: center;">Igiene e medicina preventiva</p> <p style="text-align: center;">Durata minima della specializzazione: 4 anni</p>	
Svizzera	<p>Prävention und Gesundheitswesen</p> <p>Prévention et santé publique</p> <p>Prevenzione e salute pubblica</p>

Paese	Denominazione
<p style="text-align: center;">Farmacologia</p> <p style="text-align: center;">Durata minima della specializzazione: 4 anni</p>	
Svizzera	<p>Klinische Pharmakologie und Toxikologie</p> <p>Pharmacologie et toxicologie cliniques</p> <p>Farmacologia e tossicologia clinica</p>

Paese	Denominazione
<p style="text-align: center;">Medicina del lavoro</p> <p style="text-align: center;">Durata minima della specializzazione: 4 anni</p>	
Svizzera	<p>Arbeitsmedizin</p> <p>Médecine du travail</p> <p>Medicina del lavoro</p>

Paese	Denominazione
<p style="text-align: center;">Allergologia</p> <p style="text-align: center;">Durata minima della specializzazione: 3 anni</p>	
Svizzera	<p>Allergologie und klinische Immunologie</p> <p>Allergologie et immunologie clinique</p> <p>Allergologia e immunologia clinica</p>

Paese	Denominazione
<p style="text-align: center;">Medicina nucleare</p> <p style="text-align: center;">Durata minima della specializzazione: 4 anni</p>	
Svizzera	<p>Nuklearmedizin</p> <p>Médecine nucléaire</p> <p>Medicina nucleare</p>

Paese	Denominazione
<p style="text-align: center;">Chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale</p> <p style="text-align: center;">(formazione di base di medico e di dentista)</p> <p style="text-align: center;">Durata minima della specializzazione: 4 anni</p>	
Svizzera	<p>Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie</p> <p>Chirurgie orale et maxillo-faciale</p> <p>Chirurgia oro-maxillo-facciale</p>

Paese	Denominazione
<p style="text-align: center;">Oncologia medica</p> <p style="text-align: center;">Durata minima della specializzazione: 5 anni</p>	
Svizzera	<p>Medizinische Onkologie</p> <p>Oncologie médicale</p> <p>Oncologia medica</p>

Paese	Denominazione
Genetica medica	
Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Medizinische Genetik Génétique médicale Genetica medica"

(d) nell'allegato V, punto 5.1.4., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Paese	Titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Svizzera	Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin Diplôme de médecin praticien Diploma di medico generico	Praktischer Arzt/Praktische Ärztin Médecin praticien Medico generico	1° giugno 2002"

(e) nell'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Svizzera	1. Diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann Infirmière diplômée et infirmier diplômé Infermiera diplomata e infermiere diplomato	Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato	Pflegefachfrau, Pflegefachmann Infirmière, infirmier Infermiera, infermiere	1° giugno 2002

"Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
	2. Bachelor of Science in nursing	Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato	Pflegefachfrau, Pflegefachmann Infirmière, infirmier Infermiera, infermiere	30 settembre 2011
	3. Diplomierte Pflegefachfrau HF, diplomierter Pflegefachmann HF Infirmière diplômée ES, infirmier diplômé ES Infermiera diplomata SSS, infermiere diplomato SSS	Höhere Fachschulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Écoles supérieures qui proposent des filières de formation reconnues par l'État Scuole specializzate superiori che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato	Pflegefachfrau, Pflegefachmann Infirmière, infirmier Infermiera, infermiere	1° giugno 2002"

(f) nell'allegato V, punto 5.3.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Svizzera	Eidgenössisches Zahnarztdiplom Diplôme fédéral de médecin-dentiste Diploma federale di medico-dentista	Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l'intérieur Dipartimento federale dell'interno		Zahnarzt Médecin-dentiste Medico-dentista	1° giugno 2002"

(g) nell'allegato V, punto 5.3.3., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Ortodonzia			
Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
Svizzera	Diplom für Kieferorthopädie Diplôme fédéral d'orthodontiste Diploma di ortodontista	Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft (SSO) / Büro für zahnmedizinische Weiterbildung (BZW) Département fédéral de l'intérieur et Société suisse d'odonto-stomatologie (SSO) / Bureau pour la formation postgrade en médecine dentaire (BZW) Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia (SSO) / Ufficio per la formazione post-laurea in odontoiatria (BZW)	1° giugno 2002

Chirurgia odontostomatologica			
Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
Svizzera	Diplom für Oralchirurgie Diplôme fédéral de chirurgie orale Diploma di chirurgia orale	Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft (SSO) / Büro für zahnmedizinische Weiterbildung (BZW) Département fédéral de l'intérieur et Société suisse d'odonto-stomatologie (SSO) / Bureau pour la formation postgrade en médecine dentaire (BZW) Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia (SSO) / Ufficio per la formazione post-laurea in odontoiatria (BZW)	30 aprile 2004"

(h) nell'allegato V, punto 5.4.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Svizzera	Eidgenössisches Tierarztdiplom Diplôme fédéral de vétérinaire Diploma federale di veterinario	Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l'intérieur Dipartimento federale dell'interno		1° giugno 2002"

(i) nell'allegato V, punto 5.5.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Svizzera	1. Diplomierte Hebamme Sage-femme diplômée Levatrice diplomata	Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato	Hebamme Sage-femme Levatrice	1° giugno 2002
	2. [Bachelor of Science [Name of the UAS] in Midwifery] "Bachelor of Science HES-SO de Sage-femme" (Bachelor of Science HES-SO in Midwifery) "Bachelor of Science BFH Hebamme" (Bachelor of Science BFH in Midwifery) "Bachelor of Science ZFH Hebamme" (Bachelor of Science ZHAW in Midwifery)	Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato	Hebamme Sage-femme Levatrice	1° giugno 2002"

- (j) nell'allegato V, punto 5.6.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Svizzera	Eidgenössisches Apothekerdiplom Diplôme fédéral de pharmacien Diploma federale di farmacista	Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l'intérieur Dipartimento federale dell'interno		1° giugno 2002"

- (k) nell'allegato V, punto 5.7.1., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Svizzera	Diploma di architettura (Arch. Dipl. USI)	Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana		1996-1997
	Master of Arts BFH/HES-SO en architecture, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture	Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) together with Berner Fachhochschule (BFH)		2007-2008
	Master of Arts BFH/HES-SO in Architektur, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture	Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) together with Berner Fachhochschule (BFH)		2007-2008
	Master of Arts FHNW in Architektur	Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW		2007-2008

"Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
	Master of Arts FHZ in Architektur	Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)		2007-2008
	Master of Arts ZFH in Architektur	Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen		2007-2008
	Master of Science MSc in Architecture, Architecte (arch. dipl. EPF)	École Polytechnique Fédérale de Lausanne		2007-2008
	Master of Science ETH in Architektur, MSc ETH Arch	Eidgenössische Technische Hochschule Zurich		2007-2008"

(l) nell'allegato VI della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Paese	Titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Svizzera	1. Diploma di Architetto	1996-1997
	2. Master of Arts/Science in Architecture - Diploma di Architetto	2000-2001
	3. Dipl. Arch. ETH, arch. dipl. EPF, arch. dipl. EPF	2004-2005
	4. Architecte diplômé EAUG	2004-2005
	5. Architekt REG A Architecte REG A Architetto REG A	2004-2005"

2. 31977 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17),

modificata da:

- 1 1979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91),
- 1 1985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1),
- 1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32006 L 0100: Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141),

- 32013 L 0025: Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368).

Ai fini del presente accordo, la direttiva 77/249/CEE è così modificata:

all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera:

Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

Avocat

Avvocato".

3. 31998 L 0005: Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio della professione di avvocato su base permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36), modificata da:

- 1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

- 32006 L 0100: Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141),
- 32013 L 0025: Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368).

Ai fini del presente accordo, la direttiva 98/5/CE è così modificata:

all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera:

Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

Avocat

Avvocato".

4. 31974 L 0556: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1).

5. 31974 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5), modificata da:
- Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1),
 - 1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
 - 32006 L 0101: Direttiva 2006/101/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE sulla libera prestazione dei servizi, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238),
 - 32013 L 0025: Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368).

Ai fini del presente accordo, la direttiva 74/557/CEE è così modificata:

In Svizzera:

Tutti i prodotti e le sostanze tossiche di cui alla legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Raccolta sistematica del diritto federale (RS 813.1) e in particolare quelli di cui alle ordinanze relative (RS 813) e a quelle sulle sostanze tossiche per l'ambiente (RS 814.812.31, 814.812.32 e 814.812.33).

6. 31986 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).
7. 32015 R 0983: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 della Commissione, del 24 giugno 2015, sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 27).
8. 32018 L 0958: Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 25).
9. 32019 R 0907: Regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione, del 14 marzo 2019, che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 145 del 4.6.2019, pag. 7).

10. 32023 D 0423: Decisione di esecuzione (UE) 2023/423 della Commissione, del 24 febbraio 2023, relativa a un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa relative alle professioni regolamentate di cui alle direttive 2005/36/CE e (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante il sistema di informazione del mercato interno e per integrare in tale sistema la banca dati delle professioni regolamentate (GU L 61 del 27.2.2023, pag. 62).
11. 32012 R 1024: Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI ") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1), modificato da:
- 32013 L 0055: Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132),
 - 32014 L 0060: Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 159 del 28.5.2014, pagg. 1), rettificata da GU L 147 del 12.6.2015, pag. 24,
 - 32014 L 0067: Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11),
 - 32016 R 1191: Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 (GU L 200 del 26.7.2016, pag. 1),
 - 32016 R 1628: Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53), rettificato da GU L 231 del 6.9.2019, pag. 29,

- 32018 R 1724: Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1),
- 32020 L 1057: Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49),
- 32020 R 1055: Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17).

La Svizzera utilizza il sistema di informazione del mercato interno (IMI) come paese terzo per gli scambi di informazioni, compresi i dati personali, con i partecipanti all'IMI all'interno dell'Unione per attuare le procedure di cooperazione amministrativa, ove applicabile ai fini dell'Accordo.

Ai fini del presente Accordo, la Commissione continua a ritenere che la Svizzera fornisca un'adeguata protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1024/2012 finché la decisione 2000/518/CE¹ rimane in vigore.

la Svizzera utilizza l'IMI per attuare le procedure di cooperazione amministrativa definite negli articoli da 4 bis a 4 sexies, 8, 21 bis, 50, 56 e 56 bis della direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, conformemente ai principi e alle modalità di scambio stabiliti in tali articoli.

¹ Decisione della Commissione del 26 luglio 2000 riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE, comprese le successive modifiche.

Ai fini dell'Accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 1024/2012 si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 5, primo comma, il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
- (b) l'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), non si applica alla Svizzera;
- (c) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 9, paragrafo 5, i termini "diritto dell'Unione" sono sostituiti da "diritto dell'Unione come integrato nel presente Accordo";
- (d) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 10, paragrafo 1, i termini "conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione" sono sostituiti da "conformemente alla legislazione svizzera";
- (e) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, i riferimenti alla direttiva 95/46/CE si intendono come riferimenti alla legislazione nazionale pertinente;
- (f) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 17, paragrafo 4, il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
- (g) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 18, paragrafo 1, il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
- (h) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 20 il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;

- (i) all'articolo 21:
 - (i) al paragrafo 1 il riferimento alla direttiva 95/46/CE, per quanto riguarda la Svizzera, si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
 - (ii) il paragrafo 3 non si applica;
 - (j) l'articolo 25 non si applica;
 - (k) l'articolo 26, paragrafo 1, deve essere inteso ai sensi dell'articolo 13 del Protocollo istituzionale del presente Accordo.
-

PROTOCOLLO
SULLE RESIDENZE SECONDARIE IN DANIMARCA

Le parti contraenti convengono che il protocollo n. 32 sull'acquisto di beni immobili in Danimarca, accluso al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applica anche all'Accordo relativamente all'acquisto in Danimarca di residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri.

PROTOCOLLO
SULL'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI A MALTA

L'acquisto di beni immobili nelle isole maltesi è disciplinato dalla legge sulla proprietà immobiliare (acquisto da parte di non residenti) (Cap. 246 della legislazione di Malta).

Tale legge stabilisce quanto segue:

- (a) Un cittadino svizzero può acquistare un bene immobile a Malta:
 - (1) senza restrizioni, se il bene immobile è utilizzato a titolo di residenza primaria o se il richiedente ha soggiornato a Malta per un periodo superiore a cinque anni o se il bene immobile è utilizzato per scopi commerciali;
 - (2) previo permesso di acquisto (Acquisition of Immovable Property Permit, AIP Permit), se il bene immobile è utilizzato a titolo di residenza secondaria e il richiedente non ha soggiornato a Malta per un periodo di cinque anni; tale permesso è soggetto alle condizioni stabilite dalla legge sulla proprietà immobiliare (acquisto da parte di non residenti), tra cui un prezzo minimo di 174 274 euro per un appartamento e di 300 619 euro per una casa (i prezzi minimi sono adeguati annualmente in base all'indice dei prezzi dei beni immobili riportato nel relativo avviso [Immovable Property Price Index Notice, legislazione sussidiaria 246.08 della legislazione di Malta]). Tali acquisti non richiedono che l'interessato abbia diritto di soggiorno a Malta.
- (b) I cittadini svizzeri possono anche stabilire la loro residenza primaria a Malta in ogni momento conformemente alla legislazione nazionale applicabile. Il fatto di lasciare Malta non comporta alcun obbligo di cessione dei beni immobili acquistati a titolo di residenza primaria.

- (c) I cittadini svizzeri che acquistano beni immobili in speciali aree indicate dalla legge (generalmente aree che sono parte di progetti di rigenerazione urbana) non necessitano di un permesso per tali acquisti, né sono soggetti a limitazioni per quanto riguarda il numero, l'uso o il valore di detti beni.

PROTOCOLLO
SUI TITOLI DI SOGGIORNO DI LUNGA DURATA

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

hanno convenuto quanto segue:

1. Il rilascio di titoli di soggiorno di lunga durata è disciplinato rispettivamente dalla legislazione dell'Unione conformemente ai trattati e dalla legislazione della Svizzera e non rientra nel campo di applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (di seguito denominato "Accordo"). Pertanto il protocollo istituzionale dell'Accordo non si applica al presente protocollo.
2. Quando rilasciano titoli di soggiorno di lunga durata in virtù delle rispettive legislazioni di cui al paragrafo 1, la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione applicano le pertinenti norme in modo non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda la durata minima di soggiorno richiesta pari a cinque anni.
3. Le norme applicabili della Svizzera e dell'Unione devono rimanere equiparabili per quanto riguarda altre condizioni e altri requisiti, fermo restando che tali condizioni e requisiti sono di competenza rispettivamente della Svizzera e dell'Unione conformemente ai trattati.

4. Quanto precede non pregiudica

- (a) le norme sul soggiorno permanente stabilite nella direttiva 2004/38/CE¹, nonché
- (b) le disposizioni riguardanti cittadini di Stati terzi contenute negli accordi bilaterali già conclusi tra la Svizzera e uno Stato membro dell'Unione che sono più favorevoli rispetto alle norme applicabili delle rispettive parti contraenti.

5. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 5, del protocollo istituzionale dell'Accordo si applica, *mutatis mutandis*, alle controversie risultanti dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. In questi casi, anche l'articolo 11 del Protocollo istituzionale dell'Accordo si applica *mutatis mutandis*, fermo restando che è possibile adottare misure compensative proporzionate solo nel quadro dell'Accordo.

L'appendice al Protocollo istituzionale dell'Accordo relativa al tribunale arbitrale si applica, *mutatis mutandis*, ad eccezione dell'articolo I.4, paragrafo 4, dell'articolo III.4, paragrafo 3, seconda frase, all'articolo III.5, paragrafo 2, terzo periodo, all'articolo III.9 e all'articolo III.10, paragrafo 5.

¹ Direttiva 2004/38/CE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77), applicabile conformemente all'allegato I dell'Accordo.

DICHIARAZIONI COMUNI

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA CITTADINANZA DELL'UNIONE

Il concetto di cittadinanza dell'Unione introdotto dal Trattato di Maastricht (attualmente articolo 9 del Trattato sull'Unione europea e articolo 20, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) non ha equivalenti nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Ne consegue che l'integrazione della direttiva 2004/38/CE nell'Accordo, fatte salve le eccezioni stabilite nell'Accordo stesso, non pregiudica la valutazione della pertinenza, per l'Accordo, della futura legislazione dell'Unione e della futura giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, precedenti o successive alla firma dell'Accordo, basate sul concetto di cittadinanza dell'Unione. Tale rilevanza è determinata in conformità con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, disposizioni del Protocollo istituzionale dell'Accordo comprese.

L'Accordo non costituisce una base giuridica per i diritti politici dei cittadini degli Stati membri e della Svizzera.

DICHIARAZIONE COMUNE
SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'ABUSO DEI DIRITTI
CONFERITI DALLA DIRETTIVA 2004/38/CE

Le parti contraenti confermano l'obiettivo comune di prevenire e contrastare l'abuso dei diritti conferiti dalla direttiva 2004/38/CE¹, in conformità con l'articolo 35 della direttiva, in particolare per quanto riguarda l'accesso all'assistenza sociale.

DICHIARAZIONE COMUNE
SUL RIFIUTO DELL'ASSISTENZA SOCIALE E SULLA CESSAZIONE DEL SOGGIORNO
PRIMA DI ACQUISIRE IL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE

Le parti contraenti concordano che i cittadini dell'Unione e i cittadini svizzeri non debbano diventare un onere irragionevole per i sistemi di assistenza sociale rispettivamente della Svizzera e degli Stati membri. Per tale ragione le parti contraenti possono:

- (i) negare l'accesso all'assistenza sociale, nei primi tre mesi di soggiorno, a chi non è lavoratore dipendente o autonomo oppure a chi non è una persona che mantiene la qualità di lavoratore dipendente o autonomo e ai relativi familiari, senza procedere a una valutazione individuale della situazione della persona;
- (ii) negare l'assistenza sociale a chi non esercita un'attività economica e non rispetta il requisito di disporre di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari;

¹ Direttiva 2004/38/CE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77), quale applicabile conformemente all'allegato I dell'Accordo.

- (iii) negare l'assistenza sociale a chi è in cerca di lavoro per la prima volta e a chi non mantiene la qualità di lavoratore dipendente o autonomo, senza procedere a una valutazione individuale della situazione della persona.

Conformemente agli articoli 14 e 15 della direttiva 2004/38/CE¹, la Svizzera e gli Stati membri possono allontanare le persone che non soddisfano più i requisiti per beneficiare di un diritto di soggiorno, come coloro che non hanno più la qualità di lavoratore dipendente o autonomo e non godono di diritti di soggiorno in virtù di altre disposizioni della direttiva. Per mantenere la qualità di lavoratore, i lavoratori dipendenti o autonomi divenuti involontariamente disoccupati, salvo quelli temporaneamente inabili al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio, sono tenuti a registrarsi come persone in cerca di lavoro presso gli uffici di collocamento competenti e soddisfare i requisiti per rimanere registrati come persone in cerca di lavoro presso i servizi pubblici di collocamento, a condizione che tali requisiti non siano discriminatori. In questo contesto, lo Stato ospitante può tenere conto, caso per caso e applicando lo stesso requisito ai propri cittadini, del fatto che una persona in cerca di lavoro collabori a tutti gli effetti in buona fede con il competente ufficio al fine di rientrare nel mercato del lavoro. L'obiettivo di tale collaborazione è far sì che la persona in cerca di lavoro trovi un impiego entro un termine ragionevole.

Quanto precede deve essere applicato in conformità con il principio della proporzionalità.

¹ Direttiva 2004/38/CE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77), quale applicabile conformemente all'allegato I dell'Accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE
SULLA NOTIFICA DELLE ASSUNZIONI

Le parti contraenti concordano che l'allineamento dinamico agli atti giuridici dell'Unione da parte della Svizzera nel settore della libera circolazione delle persone non debba pregiudicare l'applicazione di obblighi amministrativi proporzionati e non discriminatori nei confronti dei datori di lavoro affinché notifichino le assunzioni alle autorità, come nel caso della procedura svizzera di notifica per attività lucrativa di breve durata, volta a consentire alle autorità competenti di svolgere controlli efficaci del mercato del lavoro.

Tali obblighi amministrativi non devono pregiudicare il diritto di soggiorno delle persone, nemmeno ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALLA CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE

Le parti contraenti prendono atto che tutti gli Stati membri e la Svizzera sono parte della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea e confermano di rispettare, nel quadro dell'attuazione dell'Accordo, tale Convenzione nella versione in vigore alla data della firma del protocollo di modifica.

DICHIARAZIONE COMUNE SUI POSTI DI LAVORO VACANTI

L'allineamento dinamico della Svizzera all'acquis di EURES non deve interferire con la legislazione nazionale che attua l'articolo 121a della Costituzione federale svizzera, che prevede l'obbligo per i datori di lavoro svizzeri di annunciare i posti vacanti in professioni specifiche con un livello di disoccupazione superiore alla media presso l'ufficio regionale di collocamento (URC) prima che i posti vacanti siano resi pubblici e trasmessi al portale EURES.

DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI OBIETTIVI COMUNI IN MATERIA DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI FINO A 90 GIORNI DI LAVORO EFFETTIVO E DI GARANZIA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI DISTACCATI

La Svizzera e l'Unione condividono l'obiettivo comune di garantire ai propri cittadini e ai propri operatori economici condizioni eque per la libera prestazione di servizi fino a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile (compreso il distacco dei lavoratori), garantendo al contempo i pieni diritti dei lavoratori.

La Svizzera e l'Unione condividono l'idea che siano necessari controlli proporzionati e non discriminatori per garantire la libera prestazione di servizi e l'applicazione corretta ed efficace delle norme che tutelano i lavoratori, prevenendo abusi ed elusioni

DICHIARAZIONE COMUNE
SUI SISTEMI DI CONTROLLO EFFICACI,
COMPRESO IL SISTEMA DI ESECUZIONE DUALE DELLA SVIZZERA

Le Parti contraenti dichiarano che i sistemi di controllo messi in atto dalla Svizzera e dagli Stati membri dovrebbero essere adeguati, efficaci e non discriminatori. Gli organi competenti per l'esecuzione secondo la legislazione nazionale devono effettuare controlli efficaci sul loro territorio per garantire la conformità alle norme e alle prescrizioni applicabili. La responsabilità di effettuare controlli efficaci per garantire la conformità alle norme e alle prescrizioni spetta alle autorità designate e agli altri organi di controllo e di esecuzione pertinenti secondo la legislazione nazionale, che, come nel caso della Svizzera, possono includere le parti sociali, in conformità con il sistema di esecuzione duale svizzero. Ciò garantisce che i poteri di controllo e di sanzione di questi enti siano mantenuti e rispettati. I controlli dovrebbero essere effettuati in modo proporzionato e non discriminatorio, tenendo conto che l'Accordo limita la libertà di fornire servizi a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

DICHIARAZIONE COMUNE SUL PRINCIPIO
DELLA "PARITÀ DI RETRIBUZIONE PER LO STESSO LAVORO NELLO STESSO LUOGO"
E SU UN LIVELLO PROPORZIONATO E ADEGUATO
DI TUTELA DEI LAVORATORI DISTACCATI

Considerando il loro obiettivo comune di sostenere il principio della "parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo" e che la Svizzera applica questo principio dall'entrata in vigore dell'Accordo il 1° giugno 2002 e ne ha rafforzato l'attuazione negli ultimi anni sulla base di un'analisi oggettiva dei rischi e della proporzionalità dei controlli, la Svizzera e l'Unione possono entrambe garantire un livello di protezione proporzionato e adeguato. Il loro obiettivo è quello di garantire la libertà di fornire servizi, assicurando al contempo un'applicazione equa ed efficace delle prescrizioni, prevenendo così qualsiasi caso di abuso o elusione.

DICHIARAZIONE COMUNE
SULLA PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA
ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEL LAVORO

La Svizzera deve poter continuare a partecipare alle riunioni e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea del lavoro in qualità di osservatore, fatti salvi gli accordi di lavoro che l'Autorità potrebbe stabilire con la Svizzera in linea con l'articolo 42 del regolamento (UE) 2019/1149¹.

¹ Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21), comprese le successive modifiche.

DICHIARAZIONE COMUNE
SUL SISTEMA DI REGISTRAZIONE A FINI DICHIARATIVI
DEI LAVORATORI FRONTALIERI

Le parti contraenti convengono che, qualora dovesse prendere in considerazione la possibilità di registrare i lavoratori frontalieri a fini dichiarativi conformemente all'articolo 7a dell'Accordo, la Svizzera dovrebbe discuterne con gli Stati membri confinanti nelle sedi bilaterali opportune. Tali discussioni non devono dare luogo a disparità di trattamento tra i lavoratori frontalieri contemplati dall'Accordo né pregiudicarne i diritti e gli obblighi secondo l'Accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'INCLUSIONE DI DUE ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE
NELL'ALLEGATO I DELL'ACCORDO

Le parti contraenti concordano che il regolamento (UE) 2024/2747¹ rientri parzialmente nel campo di applicazione dell'Accordo. Convengono inoltre che il Comitato misto adotti le misure necessarie per assicurare l'integrazione di tale regolamento nell'allegato I dell'Accordo immediatamente dopo l'entrata in vigore del protocollo che modifica l'Accordo. L'integrazione deve tenere conto del carattere orizzontale del regolamento e di potenziali collegamenti con altri accordi bilaterali conclusi tra le parti contraenti.

¹ Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (GU L, 2024/2747, 8.11.2024).

Le parti contraenti concordano che la direttiva (UE) 2024/2841¹ rientri nel campo di applicazione dell'Accordo. Convengono inoltre che il Comitato misto adotti le misure necessarie per assicurare l'integrazione di tale direttiva nell'allegato I dell'Accordo immediatamente dopo l'entrata in vigore del protocollo che modifica l'Accordo.

¹ Direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (GU L, 2024/2841, 14.11.2024)

DICHIARAZIONE UNILATERALE

DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA SULLE MISURE DA ADOTTARE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI AUTONOMI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI NOTIFICA PER ATTIVITÀ LUCRATIVA DI BREVE DURATA

La Svizzera dichiara che, alla luce delle soluzioni sul distacco dei lavoratori descritte nell'allegato I dell'Accordo e della dichiarazione comune sulla notifica delle assunzioni, all'occorrenza adotterà misure per garantire che i lavoratori autonomi non eludano tali norme.